
ALLEGATO

D.lgs. 152/2006, D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008

Valutazione Ambientale Strategica della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata “PTC2”.

Relazione istruttoria dell’Organo Tecnico Regionale

PREMESSA

La presente Relazione costituisce l’esito dell’istruttoria dell’Organo tecnico regionale ai fini dell’espressione del parere motivato di compatibilità ambientale della Variante al Piano territoriale provinciale della Provincia di Torino, denominata “PTC2”. Infatti, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, in attuazione del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la Variante in questione è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

I riferimenti normativi per la definizione della procedura derivano dall’applicazione dell’art. 20 della L.R. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, disciplinato dalla D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008, a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 4/2008.

Secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 12-8931, l’Organo tecnico regionale ai fini dell’istruttoria della Variante al Piano territoriale della Provincia di Torino è costituito dal Nucleo centrale e dalle Direzioni regionali coinvolte (Agricoltura, Ambiente, Attività produttive, Commercio, sicurezza e polizia locale, Cultura, turismo e sport, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Sanità, Trasporti, infrastrutture mobilità e logistica) con il supporto dell’Arpa.

LA VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE

La Giunta Provinciale di Torino, con deliberazione n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009, ha predisposto gli elaborati del progetto preliminare della Variante al Piano territoriale provinciale vigente, denominata “PTC2”. La Variante è corredata dal Rapporto Ambientale con relativa Sintesi non tecnica, nonché dalla Valutazione di incidenza ambientale per i Siti di interesse comunitario e le Zone di protezione speciale.

La Variante ha rivisto l’impianto originario del Piano vigente, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 1 agosto 2003, proponendo una nuova versione degli elaborati e dei contenuti programmatici e normativi.

La documentazione illustra la struttura portante del territorio provinciale, di cui salvaguardare le caratteristiche, in rapporto alle necessità di trasformazione e di uso che nascono dagli scenari di sviluppo. Gli obiettivi, le politiche, le strategie e le azioni della Variante sono organizzate nell’ambito dei macrosistemi di riferimento:

- sistema insediativo (funzioni residenziali; economiche; agroforestali, energetiche, commerciali, culturali; funzioni specializzate e progetti strategici di trasformazione territoriale);
- sistema infrastrutturale (infrastrutture materiali e immateriali);

- sistema naturale e seminaturale (aree verdi, aree periurbane, paesaggio);
- pressioni ambientali e rischio idrogeologico (atmosfera, risorse idriche, infrastrutture e impianti, salute pubblica, suolo);
- sostenibilità ambientale (principi generali e trasversali al Piano e Valutazione ambientale strategica).

La Variante prende in considerazione l'attuale quadro legislativo in trasformazione e individua norme per l'attuazione delle strategie e degli obiettivi attraverso un insieme di:

- prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti (hanno come destinatari tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel territorio provinciale);
- prescrizioni che esigono attuazione (hanno come destinatari i soggetti pubblici e richiedono la ricezione nella pianificazione locale, nei piani di settore non sovraordinati, nei programmi, nei regolamenti, nei progetti);
- direttive (dalle quali è possibile discostarsi ove sussistano e siano rese esplicite obiettive ragioni che conducano a una scelta diversa);
- indirizzi (tradotti nella realtà locale attraverso l'interpretazione, l'approfondimento e le precisazioni che risultano necessari).

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, in particolar modo di quelli di carattere ambientale, la Variante prevede per la fase di attuazione:

- linee guida tematiche, definite e condivise all'interno dei tavoli tecnici di lavoro istituiti dal Piano strategico provinciale per la sostenibilità ambientale (adottato con D.G.P. n. 881-38525 in data 12 agosto 2008);
- strumenti di pianificazione e programmazione di settore.

Tra gli obiettivi prioritari individuati dalla Variante vi è la salvaguardia della risorsa suolo: in questa direzione, la Variante propone politiche volte a contenere il consumo di suolo evitando di dilatare ulteriormente le aree di espansione a discapito delle aree ad uso agricolo e a verde.

Per le edificazioni a fini residenziali, la Variante propone l'uso delle aree di completamento e delle aree intercluse rese disponibili nell'ambito dei processi edificatori e di urbanizzazione già avviati e, più in generale, delle aree edificate interessate da interventi di ristrutturazione urbana. Per quanto concerne i nuovi fabbisogni abitativi (in particolare di edilizia sociale), la Variante pone attenzione alla "qualità" degli *stock* edilizi, adottando un sistema di regole finalizzato a favorire il recupero e il "completamento", e a limitare l'accrescimento della capacità insediativa e delle aree di espansione dei Piani regolatori locali.

Il sistema dei collegamenti, materiali e immateriali, costituisce un altro elemento centrale della Variante. Per il sistema viabilistico la Variante propone l'adeguamento della rete infrastrutturale stradale e ferroviaria piemontese, adeguamento finalizzato all'inserimento del territorio regionale nel sistema di collegamenti europei su lunga distanza. Pur riconoscendo la priorità della rete di mobilità su ferro, la Variante fornisce indicazioni strutturali per il miglioramento delle comunicazioni stradali con Torino; a tal fine riconferma la priorità del completamento dell'anello tangenziale (Tangenziale EST) e dell'attraversamento della conurbazione torinese (direttrice di Corso Marche).

A riguardo della comunicazione immateriale, la Variante propone iniziative per l'attenuazione della marginalizzazione nelle aree decentrate (lotta al *digital divide*), proponendo la realizzazione di infrastrutture a "banda larga".

La Variante sostiene il ricorso alle fonti rinnovabili per la produzione di energia e detta norme per la localizzazione degli impianti fotovoltaici, delle centrali a biomassa, degli impianti idroelettrici.

Relativamente al sistema del verde e delle aree libere dal costruito, la Variante definisce norme di tutela delle aree periurbane limitrofe alla città costruita, individua la "Tangenziale verde sud" quale

corridoio ecologico di connessione tra il Parco di Stupinigi ed il Parco del Po, e propone Linee guida per la costruzione della Rete ecologica provinciale.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

La Provincia di Torino, successivamente alla D.G.P. n. 644-49411/2009 del 29 dicembre 2009 di adozione degli elaborati del progetto preliminare della Variante, ha provveduto alla sua pubblicazione per un periodo di 60 giorni a decorrere dal 18 febbraio 2010, e ne ha dato comunicazione mediante “Avviso di deposito degli atti relativi alla Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Torino”, pubblicato sul BUR n. 7 del 18 febbraio 2010; gli elaborati sono stati inoltre pubblicati sul portale della Provincia di Torino.

Con nota prot. n. 253870 del 29 marzo 2010 è stata trasmessa alla Regione copia degli elaborati ai fini dell’avvio della procedura di VAS e dell’espressione del parere motivato da parte della Giunta Regionale.

La pubblicazione ha dato avvio alla fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico, contestuale alla consultazione prevista dalla L.R. 56/77. La fase di consultazione è terminata il 18 aprile 2010; tuttavia la Provincia con deliberazione della Giunta Provinciale ha deciso di accogliere le osservazioni pervenute anche oltre il termine stabilito entro e non oltre il 18 maggio 2010.

In seguito alla pubblicazione della Variante sono pervenute alla Provincia osservazioni inerenti le questioni ambientali, trasmesse alla Regione con nota prot. n. 466726 del 8 giugno 2010, formulate sia da enti (ad es. Ente di Gestione delle Aree Protette della Collina Torinese), sia da associazioni di categoria (ad es. Confagricoltura), sia da altri soggetti (ad es. Pro Natura Valsusa, CREST). I principali temi trattati concernono il sistema delle infrastrutture, il consumo di suolo, la tutela dei suoli agricoli, le aree protette e le proposte relative alla loro estensione.

Ai fini della formulazione del parere motivato da parte della Regione è stato attivato l’Organo tecnico regionale che si è riunito in data 10 giugno, 21 giugno e 29 giugno 2010 per acquisire i pareri delle Direzioni coinvolte e di Arpa Piemonte e per pervenire a una valutazione complessiva della proposta di Variante.

Per garantire una proficua partecipazione dei soggetti competenti in materia ambientale ai lavori dell’Organo tecnico sono state invitate anche le strutture competenti in materia ambientale delle Province confinanti, il Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

OSSERVAZIONI SUL RAPPORTO AMBIENTALE

Coerenza esterna

Nella documentazione pervenuta, l’analisi di coerenza esterna verticale è limitata all’inquadramento della Variante rispetto alla normativa vigente, senza entrare nel merito del rapporto con gli altri strumenti di pianificazione territoriale/settoriale sovraordinati. Viene affrontata in modo dettagliato la sola coerenza esterna con il Ptr, e vengono rilevate, tra le altre, due criticità evidenti dovute al sistema dei collegamenti materiali della Variante rispetto agli obiettivi regionali su suolo e natura e biodiversità, in quanto strategie che comportano consumo di suolo ed interferenze inevitabili sulla biodiversità e la rete ecologica (R.A. pag. 302). Tali criticità vengono solo rilevate, ma non vengono date indicazioni utili al loro superamento o contenimento.

Si rileva, in proposito, che il R.A. non evidenzia ed affronta una palese incoerenza esterna quale quella del tracciato della Pedemontana che interessa il Parco regionale La Mandria, in contrasto con il vigente Piano d’Area del parco.

Con maggiore dettaglio vengono analizzate le incoerenze minori, per alcune delle quali si individuano misure volte al loro superamento o contenimento tramite l’introduzione di apposite

norme o il rimando a idonei accorgimenti progettuali o gestionali (pag. 303 del R.A.). Si rileva, in proposito, che tali indicazioni non trovano adeguato riscontro nelle Norme della Variante (criticità 1-12-13-15). Si ritiene pertanto necessario rendere coerenti le indicazioni del R.A. con le NdA.

Ai fini della verifica della coerenza esterna verticale si considerano rilevanti, oltre quelli già individuati (R.A. schema pag. 281) i seguenti piani e programmi rispetto ai quali non è stata sviluppata alcuna analisi:

- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po;
- Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;
- Piani Forestali Territoriali;
- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani;
- Piano regionale dell'infomobilità (D.G.R. n. 11-849 del 27 aprile 2008);
- strumenti di pianificazione delle Aree protette e dei piani di gestione delle aree Rete Natura 2000, previsti dalla L.R. 12/1990 e dalla L.R. 19/2009.

Considerazioni analoghe sono da estendere all'analisi di coerenza esterna orizzontale, che non è stata trattata, sia rispetto ai piani delle Province limitrofe, sia rispetto ai piani e programmi settoriali di natura cogente.

La Variante stabilisce di recepire a livello normativo le disposizioni del Programma Provinciale di Gestione Rifiuti, il Piano Provinciale delle Attività Estrattive (PAEP) e la Variante in tema di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (art. 32 delle NdA), senza specificare in che misura si sia tenuto conto di tali Piani (vigenti e in via di predisposizione) e se le scelte della Variante siano con essi coerenti.

La Variante dovrebbe fornire indirizzi e criteri che garantiscano il coordinamento e la coerenza delle diverse politiche che si attuano sul territorio, utili per la definizione e specificazione degli elementi che trovano implementazione e dettaglio all'interno della pianificazione di settore.

A titolo di esempio si sottolinea che tra i Comuni inseriti negli ambiti di diffusione urbana (art. 16.1 delle NTA), due (Mathi e San Gillo) sono direttamente interessati dalla presenza di attività Seveso (D.Lgs. 334/1999 e DM 9 maggio 2001), altri invece ne sono interessati indirettamente, per la presenza di attività Seveso in Comune/i limitrofo/i (Balangero, Fiano, Front, Frossaco, Nole, Roletto, Vauda Canavese). Si chiede conseguentemente di specificare come il tema del rischio industriale si interfacci con le politiche di sviluppo insediativo e con gli obiettivi della Variante volti al miglioramento della qualità della vita, della salute della popolazione e al contenimento dei fattori di rischio.

Vengono invece esplicitate le relazioni tra il Piano Strategico Provinciale per la Sostenibilità, (psps), documento di indirizzi volto all'orientamento delle politiche settoriali dell'ente, e la Variante, anche se non risulta evidente la coerenza e la funzionalità degli indirizzi del Piano strategico ai fini dell'attuazione della Variante.

La analisi di coerenza orizzontale avrebbe dovuto essere estesa anche a piani e programmi di natura cogente (ad esempio il Piano di azione provinciale per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme degli inquinanti in atmosfera).

Coerenza interna

Relativamente alla coerenza interna si rileva che il R.A. risulta carente rispetto a tale analisi che dovrà essere necessariamente integrata, in quanto essa costituisce punto di riferimento per la valutazione degli effetti ambientali potenziali della Variante e del grado di raggiungimento degli obiettivi da essa individuati. In particolare, manca una visione di sintesi che favorisca la lettura incrociata dei tematismi specifici individuati nelle Tavole di piano e nell'apparato normativo, che consenta di valutare le possibili sinergie e di verificare che non vi siano incoerenze tra le diverse

strategie e azioni interne alla Variante e rispetto alle norme e agli elaborati del piano vigente non interessati dalla Variante stessa.

Andrebbero conseguentemente esplicitati i criteri includenti o escludenti (presenza di vincoli, elementi di pressione ambientale, territoriale, sociale, etc., nonché di risorse e opportunità) che hanno informato, in funzione delle diverse sensibilità ambientali, il progetto di Variante.

È necessario, ad esempio, chiarire come le azioni volte al contenimento del consumo di suolo e delle risorse naturali o alla tutela e incremento della biodiversità interagiscano con le azioni potenzialmente in conflitto con tali obiettivi (sistema delle connessioni materiali e, in generale, della infrastrutturazione del territorio, sistema insediativo residenziale ed economico-produttivo), evidenziando, in caso di incongruenza o conflitto tra obiettivi, quali siano le priorità che il piano stabilisce e quali siano le azioni di mitigazione e compensazione previste per garantire la sostenibilità ambientale.

Analisi del Quadro programmatico-ambientale e individuazione delle criticità

Scheda 1 – Componente Ambientale: Aria e Clima

I riferimenti normativi in materia di qualità dell'aria risultano accennati e incompleti.

Tra le strategie che possono avere potenziali effetti diretti sulla componente Aria e Clima si cita, correttamente, la strategia ST13 (Promuovere politiche ed azioni per l'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia). Si richiede di integrare tali riferimenti con la strategia ST15 (Definire ambiti territoriali ottimali per le filiere legno-combustibile e criteri localizzativi per gli impianti di produzione energetica a biomassa legnosa) in quanto la localizzazione degli impianti di produzione energetica a biomassa legnosa risulta strategica al fine della salvaguardia di quei territori caratterizzati da una qualità dell'aria critica, per la presenza di elevate concentrazioni di *nox* e *pm10*, quali individuati dalla mappatura che sintetizza la conoscenza della qualità dell'aria nel territorio provinciale (descritta nell'apposito riquadro della scheda – Descrizione dello stato attuale). È, quindi, necessario dare atto nella Variante dell'individuazione di precisi criteri di tutela e attenzione per tali territori in tal senso.

Il quadro conoscitivo potrebbe essere integrato con quanto contenuto nella relazione illustrativa al capitolo *Pressioni ambientali salute pubblica difesa del suolo*, facendo riferimento al *Piano d'azione provinciale del 2005 per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60*.

Scheda 2 – Componente Ambientale: Acqua

La parte dedicata ai Riferimenti normativi deve essere integrata con la Direttiva 118/2006/CE relativa alle acque sotterranee.

Il box (Cfr. pag. 308), nella parte dedicata a Piani e Programmi, deve essere necessariamente integrato con il riferimento al livello di pianificazione a scala di bacino idrografico rappresentato dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, adottato il 24 febbraio 2010 con Delibera n. 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po, che ha definito la nuova base territoriale (corsi d'acqua interessati) su cui applicare le norme.

In relazione alla descrizione dello stato attuale della componente Acqua, si fa presente che già a partire dal 2009 si è avuto un importante cambiamento per la valutazione dello stato di qualità dei corsi d'acqua e dei laghi. È, infatti, stato avviato, in via sperimentale, il primo monitoraggio basato sulle modalità previste dalla direttiva 2000/60/CE “che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque” (*Water Framework Directive - WFD*).

Questo ha portato alla revisione delle reti di monitoraggio (in termini di posizione dei siti e programmi di campionamento), degli elementi da considerare per la valutazione dello stato, degli obiettivi di alcuni corpi idrici (da intendere come tratti di corso d'acqua o laghi aventi caratteristiche naturali uniformi sottoposti alle stesse pressioni antropiche) che, consolidati nel

Piano di gestione del Po, rappresentano il nuovo elemento di supporto alle scelte territoriali della Regione e degli Enti locali. In particolare, risultano innovativi rispetto al previgente sistema di classificazione *ex* D.lgs. 152/1999 la valutazione degli aspetti idromorfologici e il monitoraggio dello stato della fauna ittica in termini di composizione e struttura di età, dove sarà premiante l'assenza di specie alloctone soprattutto se invasive. Viene contestualmente superata la designazione dei corsi d'acqua come "significativi", "di rilevante interesse ambientale" e "idonei alla vita dei pesci" e quindi la tutela si estende a tutte le acque superficiali e sotterranee a cui verrà attribuito uno stato di qualità e specifici obiettivi ecologici e chimici.

Si ritiene importante che il riferimento per la pianificazione territoriale provinciale sia incentrato su questa nuova impostazione originatasi dalla Direttiva, che si concretizza nel PdG del Po, la cui adozione innova di fatto la tutela delle acque in Piemonte finora rimessa al Piano di Tutela delle Acque (PTA).

In questa visione, concordando che in assenza di altre indicazioni solo il pregresso sistema di classificazione possa essere utilizzato per rappresentare lo stato di qualità dei corsi d'acqua, si ritiene che debba essere evidenziato che tale rappresentazione è congelata ad una precisa data di riferimento e non rappresenta il sistema di confronto per le valutazioni future.

Pertanto, indicatori come il Seca e il Saca non rappresentano più riferimenti utili per la classificazione di qualità dei corsi d'acqua. L'I.B.E. rimane l'unico parametro "ponte" che anche Arpa, nelle proprie attività di monitoraggio, sta ancora utilizzando come riferimento per necessità di valutazioni comparative con le condizioni di qualità rilevate in passato.

In ogni caso, le classi di qualità ambientale non sono indicate in modo corretto, avendo invertito il valore della classe e la sua definizione infatti la classe 1 rappresenta la condizione di elevato stato ambientale e la classe 5 lo stato pessimo e non viceversa.

Così come è avvenuto per le acque superficiali, anche il sistema di classificazione di laghi ha visto alcune modifiche in riferimento ai parametri che vanno valutati per la definizione della qualità ambientale.

In merito al paragrafo valutazione sintetica dei risultati, pur considerando il fatto che gli indici sintetici ivi proposti non dovranno più essere utilizzati, non appare chiaro il riferimento ad un livello di criticità complessivo espresso numericamente e non qualitativamente (buono, sufficiente, etc.).

Scheda 4 - Componente Ambientale: Biodiversità, Flora e fauna

Nella scheda sono citati i Piani di Gestione delle Aree protette e dei SIC quali Piani di riferimento, senza però entrare nel merito dei loro contenuti.

Scheda 6 – Componente Ambientale: Fattori materiali

In primo luogo si segnala che l'inclusione del tema "Fattori materiali" tra le componenti ambientali non è condivisibile in quanto tale aspetto in realtà costituisce una fonte di pressione sulle stesse componenti.

Tra le infrastrutture prese in esame in tale scheda, e più in generale nella Variante, dovrebbero essere citate anche quelle necessarie al trasporto di energia, quale la rete di trasmissione nazionale Terna. Non si tratta di infrastrutture per la produzione di energia, ma hanno sicuramente un impatto significativo sulle diverse componenti del territorio che la Variante dovrebbe analizzare e considerare, soprattutto in relazione all'obiettivo Ob. 38 della Variante di "Ridurre l'esposizione della popolazione ad alti campi elettromagnetici".

È, quindi, necessario inserire uno specifico riferimento al Piano di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, redatto da Terna SpA e sul quale ogni anno la Regione esprime il proprio parere, nonché, più in generale, analizzare le ricadute che eventuali strategie o azioni della Variante possono avere sugli strumenti urbanistici, alla luce del suddetto Piano, in merito:

- alle distanze di prima approssimazione e fasce di rispetto degli elettrodotti (v. D.M. 29 maggio 2008 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) da inserire all'interno dei Piani Regolatori Comunali;
- ai Regolamenti Comunali previsti dalla normativa (art. 8 L. 36/2001, art. 7 L.R. 19/2004, D.G.R. n. 16-757 del 5 settembre 2005) che devono essere definiti dai Comuni in modo integrato e coordinato agli strumenti urbanistici di loro competenza, in relazione alle scelte di destinazione d'uso del territorio.

Il tema delle nuove reti di trasporto di energia dovrebbe essere inserito all'interno delle analisi e delle decisioni della Variante, ad esempio integrando la strategia ST16 (Definire criteri per il dimensionamento e la localizzazione dei nuovi impianti e reti che non incidano negativamente sull'ambiente naturale e antropico e che siano economicamente sostenibili).

Eventuali criteri localizzativi individuati nell'ambito dei lavori per dare attuazione a tale strategia sarebbe opportuno facessero riferimento ai criteri ERPA (Esclusione, Repulsione, Problematicità, Attrazione), stabiliti a livello regionale con D.G.R. 18-11311 del 27 aprile 2009, benché questi abbiano ancora valore meramente indicativo.

Scheda 8 – Componente Ambientale: Popolazione e salute umana

Tra le strategie con potenziali effetti diretti su questa componente dovrebbe essere inserita anche la ST36 (Definire le linee guida finalizzate alla verifica, in fase programmatoria, della compatibilità ambientale-paesaggistica degli interventi relativi alle infrastrutture). Avendo ben chiaro l'obiettivo Ob. 37 della Variante di "Ridurre l'esposizione della popolazione a livelli acustici critici", è necessario che, nel progettare e nel definire gli interventi di risanamento acustico per le infrastrutture di trasporto, si vada a privilegiare il seguente ordine di priorità:

1. interventi diretti sulla sorgente del rumore (asfalti fonoassorbenti...);
2. interventi lungo la via di propagazione del rumore;
3. interventi diretti sul ricettore.

Più in generale, in materia di inquinamento acustico, nel R.A. manca un riferimento alle eventuali ricadute che la Variante potrebbe avere sui processi di redazione del Piano di Classificazione Acustica che deve essere definito dai Comuni in modo integrato e coordinato agli strumenti urbanistici di loro competenza, in relazione alle scelte di destinazione d'uso del territorio.

Ricadute ambientali della variante

Osservazioni generali e metodologiche

Si osserva preliminarmente che nella Variante in oggetto non vengono chiaramente esplicitate le relazioni con il ptp vigente; risulta pertanto di difficile comprensione quali saranno le norme e le tavole di progetto vigenti a seguito dell'approvazione della Variante stessa e, di conseguenza, risulta non del tutto chiaro lo stesso oggetto della valutazione.

La necessità di dettagliare le modifiche (integrazioni, sostituzioni e abrogazioni) alle norme e le modalità della loro integrazione all'interno dell'apparato normativo del Ptp vigente risulta particolarmente rilevante ad esempio ai fini della verifica di coerenza esterna e interna, che costituiscono un aspetto fondamentale della VAS. Analoghe considerazioni sono da estendere alle Tavole di piano.

Si osserva inoltre che l'attuazione della Variante di Piano richiede l'introduzione della perequazione urbanistica e territoriale nella legislazione urbanistica ed estende ai piani comunali generali il principio di co-pianificazione già sperimentato per le varianti strutturali con la L.R. 1/2007. Il rimando ad una necessaria riforma urbanistica come presupposto del pieno conseguimento degli obiettivi della Variante pone una condizione esterna e dagli esiti non certi che rende problematica la verifica dell'efficacia complessiva del piano e la valutazione dei suoi effetti ambientali positivi e negativi.

In linea generale, la metodologia utilizzata per la redazione del Rapporto Ambientale della Variante risulta essere disomogenea, in quanto la parte analitica è preponderante rispetto a quella valutativa. Gli studi propedeutici, le analisi, le informazioni di dettaglio, gli scenari di riferimento e l'illustrazione della Variante (nelle sue connessioni tra obiettivi, strategie, norme, misure mitigative e compensative, nonché indicatori utili a monitorare l'attuazione del piano) trovano in molti casi una più ampia e significativa trattazione all'interno della Relazione Illustrativa, mentre hanno un riscontro solo parziale nel R.A., e pertanto non è chiaro come siano stati utilizzati ai fini della valutazione ambientale del Piano stesso. Nella Relazione Illustrativa si richiama il documento "Verifica dello stato di attuazione del PTCP vigente", sulla base del quale la Provincia ha orientato la revisione del Piano, documento che poi non viene ripreso nel R.A. e che, invece, avrebbe potuto costituire un importante riferimento per la valutazione. Di conseguenza, non risulta di facile ricostruzione il quadro complessivo delle analisi ambientali, degli scenari considerati e delle possibili alternative di Piano valutate. Tale difficoltà rende problematica la valutazione delle reali ricadute della Variante proposta sul territorio provinciale con le relative conseguenze ambientali.

La valutazione condotta evidenzia effetti solo di natura potenziale, positivi o negativi, e specifica (Cfr. pag. 352) che la loro effettiva concretizzazione dipende da fattori non certi (prescrittività delle norme di attuazione, evoluzione dello scenario legislativo regionale di governo del territorio).

La valutazione ambientale, inoltre, non prende in considerazione l'apparato normativo e le tavole di progetto della Variante, limitandosi a valutare gli effetti delle strategie (accorpate per tematismi e azioni concorrenti al raggiungimento di obiettivi correlati) sulle singole componenti ambientali.

La mancata valutazione dell'efficacia ambientale dell'apparato normativo risulta particolarmente critica nel caso di strategie che, se perseguite, possono contribuire alla mitigazione e compensazione di effetti ambientali negativi prodotti da altre azioni di piano.

Inoltre nella valutazione degli effetti della Variante sembra essere stata privilegiata la considerazione delle potenzialità delle strategie in termini di mitigazioni e compensazioni degli impatti prevedibili e che non siano stati tenuti in debito conto quegli effetti negativi che le strategie della Variante potrebbero in ogni caso comportare.

Si chiede altresì di verificare quanto indicato nella Tabella relativa alla "Individuazione e valutazione degli effetti del Piano" a pag. 349, ove, ad esempio, in relazione al sistema residenziale, vengono considerati esclusivamente il consumo di suolo e la produzione di rifiuti, trascurando gli impatti sulle altre componenti. Tali impatti potrebbero non essere significativi, se correttamente gestiti, mitigati e compensati, ma comunque non possono ritenersi a priori positivi.

Il R.A. prende in considerazione le Strategie riformulando e accorpando quelle contenute nella Relazione Illustrativa: si ritiene opportuno mettere in coerenza i due documenti. Per quanto riguarda le Strategie accorpate, elencate nel R.A., si segnalano di seguito alcune osservazioni specifiche.

In primo luogo occorre chiarire le modalità di perseguimento delle Strategie, specificando le azioni e indicando quali norme ne consentono l'attuazione.

Si rileva che alcune strategie indicate nel R.A. non hanno un adeguato riscontro normativo, e altre necessitano di ulteriori successive disposizioni normative, il che rende incerta la loro realizzazione. Si portano ad esempio le Strategie (ST)13 e ST14 (Settore energetico e rifiuti), ST21 (Commercio), nonché la ST25 (Progetti strategici di trasformazione territoriale), considerata ai fini della valutazione benché esuli dal campo di applicazione della Variante e sia di futura definizione e concretizzazione. È pertanto necessario integrare opportunamente l'apparato normativo, oppure non prendere in considerazione, nella valutazione, quelle strategie che di fatto il piano non persegue.

Inoltre, relativamente alla Strategia 71 della Relazione Illustrativa, ST27 nel R.A., si osserva che è necessario definire quale sia la percentuale minima di aree ad elevata naturalità e di pregio da ripristinare e conservare; relativamente alla Strategia 74, di cui non è fornita la corrispondenza nel R.A., occorre definire gli indirizzi in base ai quali i PRGC possono perseguire un uso razionale delle risorse idriche.

Sempre a proposito di Strategie non viene riproposto il tema della minimizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo, argomento invece trattato dalle Linee Guida in materia di difesa del suolo (invarianza idraulica) né della frammentazione o del deterioramento dei paesaggi agrari, individuando azioni per contrastare tali fenomeni.

Infine si rileva che non risulta adeguatamente approfondita l'analisi degli impatti cumulativi e sinergici necessaria per la valutazione dell'effetto complessivo della Variante su ogni aspetto ambientale pertinente, analisi che potrebbe evidenziare ricadute che singolarmente considerate non sarebbero ritenute significative.

Si sottolinea ancora che le modalità attuative individuate, rendendo non del tutto definita l'esecutività del Piano e il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità e tutela che esso si prefigge, dovrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento.

Viste le considerazioni precedenti, pur constatando che la maggior parte delle strategie della Variante sono volte a contrastare le pressioni territoriali e ambientali, si ritiene non del tutto esaustiva l'analisi valutativa del Piano, che, pur contenendo gli elementi essenziali, manca di una complessiva organicità.

Obiettivo trasversale: tutela della risorsa suolo

La Relazione Illustrativa è molto dettagliata relativamente a tale aspetto. La proposta di Variante individua numerosi obiettivi prioritari riferiti al contenimento del consumo di suolo. In particolare, alcuni obiettivi (Ob. 3, Ob. 8, Ob. 24, Ob. 56) fanno esplicito riferimento ai terreni che ricadono nella I e II classe di Capacità d'uso dei suoli.

Tuttavia, si evidenzia che in Piemonte i territori che presentano caratteristiche di elevata vocazione agricola, che la Variante intende salvaguardare, non ricadono unicamente in aree con suoli ad elevata fertilità appartenenti alle prime due classi di capacità d'uso, ma si estendono anche in aree con suoli in terza classe aventi buona fertilità e produttività. Numerose realtà produttive di eccellenza del comparto agricolo e zootecnico piemontese sono infatti localizzate nelle aree di pianura su suoli in III classe di Capacità d'uso.

Si ritiene inoltre che il suolo debba essere tutelato complessivamente, non solo per la sua funzione produttiva ma anche ambientale e che debbano essere salvaguardate anche le limitate aree di naturalità residua, attualmente non utilizzate a scopo agricolo, ai fini della costituzione, ad esempio, della rete ecologica provinciale

Alla luce del fatto che in provincia di Torino, tra il 1990 e il 2006, sono stati consumati quasi 4.000 ettari di suoli di I e II classe di Capacità d'uso e che la dotazione dei suoli ricadenti in queste due classi è ridotta ormai al 16% dell'intero territorio provinciale, si ritiene opportuno che la Variante di Piano analizzi anche il fenomeno del consumo di suolo riferito alla III classe ed estenda forme particolari di tutela anche ai terreni che ricadono in questa classe.

Al fine di un'effettiva tutela, partendo dal consumo di suolo, quantificato, distinto sulla base delle classi di Capacità di uso, si ritiene debba essere definita una soglia di edificazione massima da concedere, anche in coerenza con il nuovo PTR adottato, parametro che, perlomeno, deve essere rapportato agli incrementi demografici, alle caratteristiche dei comuni, alla domanda di abitazioni.

In un'ottica di un razionale utilizzo delle risorse territoriali e di minimizzazione del consumo di suolo agricolo, alla luce delle considerazioni riportate nella Relazione Illustrativa della Variante di Piano inerenti i processi di dismissione delle aree industriali, si ritiene opportuno prevedere l'effettuazione di un monitoraggio in continuo delle aree dismesse, defunzionalizzate e in via di defunzionalizzazione presenti sul territorio provinciale e potenziare le strategie e le azioni idonee alla loro riconversione e riutilizzo funzionale.

Relativamente all'obiettivo Ob. 12 "Ridurre la marginalità e l'abbandono dei territori", si rileva l'importanza di estendere le strategie e le azioni volte al contenimento del consumo di suolo anche nell'ambito delle aree "marginali" e nei territori a rischio di abbandono o già abbandonati

(montagna, collina depressa, aree intercluse di pianura), anche se non sono caratterizzati da suoli ad elevata Capacità d'uso.

OSSERVAZIONI RELATIVE AI MACRO SISTEMI DI RIFERIMENTO

Sistema insediativo

Aspetti territoriali

In relazione agli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, si ritiene che gli obiettivi della Variante in oggetto siano coerenti con quanto già previsto dal Piano territoriale vigente (approvato con D.C.R. n. 388-9126 del 19 giugno 1997 e successivamente modificato con D.C.R. n. 35-33752 del 2 novembre 2005), che si prefigge prioritariamente di tutelare l'ambiente e gli aspetti storico-culturali in coerenza con le politiche di sviluppo, di sostenere i processi di diffusione sul territorio di attività e popolazione e di costituire quadro di riferimento per le politiche settoriali e territoriali ai vari livelli.

La Regione, inoltre, ha adottato il nuovo Piano territoriale regionale (D.G.R. n. 16-10273 del 16 dicembre 2008) che, pur non essendo in salvaguardia ai sensi della L.R. 56/77, rappresenta comunque uno strumento di riferimento per le scelte di programmazione e di pianificazione degli Enti locali, e il Piano paesaggistico regionale, adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 04 agosto 2009, che pone in salvaguardia alcune norme relative ai beni paesaggistici. Si riscontra una complessiva corrispondenza fra gli obiettivi a cui tende la Variante e quanto promosso dal nuovo Ptr e dal Ppr attraverso le proprie linee strategiche, pur in presenza di un diverso approccio progettuale in termini di organizzazione territoriale e di articolazione delle scelte strategiche di livello locale; in merito a tali aspetti, si ritiene necessaria una verifica tra i diversi strumenti di pianificazione, al fine di perseguire, per quanto possibile, l'obiettivo della coerenza, fatto salvo il principio di sussidiarietà e di discrezionalità della Provincia, nelle scelte progettuali e nelle politiche di sviluppo di carattere locale.

Aspetti urbanistici

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, lo strumento individuato per conseguire l'obiettivo di contenere il consumo di suolo è indicato nelle Linee Guida (Allegato 5) e normato all'art. 12 delle Nda "Definizione delle aree", in relazione alla definizione della densità dell'urbanizzato. Spetta ai Comuni, in occasione della redazione di un nuovo piano o di una variante, procedere alla classificazione del proprio territorio in aree dense (oggetto di completamento, densificazione o sostituzione), aree di transizione (oggetto di limitata e qualificata espansione), aree libere (sostanzialmente inedificabili, fatte salve le opere di interesse pubblico).

Quanto alla prescrittività di questa norma - condividendo la necessità di estendere all'intero territorio la classificazione delle potenzialità edificatorie con una metodologia unitaria e condivisa quale quella proposta - si ravvisa la necessità di commisurarne l'applicazione ai contenuti e alle procedure della strumentazione urbanistica. Si ritiene infatti opportuno prevedere l'obbligo di applicazione di tale metodologia solo nel caso di Varianti generali o Revisioni degli Strumenti Urbanistici. Viceversa, l'applicazione della norma alle varianti strutturali potrà essere opportunamente valutata nell'ambito delle Conferenze di pianificazione (ovvero di altri strumenti di concertazione). La metodologia proposta sarà in ogni caso utilizzata come elemento di valutazione delle scelte di variante, proponendone l'eventuale estensione ad ambiti significativi ovvero all'intero territorio comunale secondo il giudizio della Conferenza di pianificazione, tenendo anche in considerazione la necessità di snellimento procedurale della pianificazione urbanistica. Dovrà essere inoltre garantita la possibilità di verificare alla scala locale la metodologia proposta, anche in relazione allo stato di attuazione dello strumento urbanistico.

In merito alle regole generali per limitare il consumo del suolo libero si condividono gli obiettivi e gli strumenti individuati per il contenimento della crescita incrementale del territorio urbanizzato. Si sottolinea, tuttavia, come il metodo individuato per la perimetrazione delle aree non possa essere considerato l'unico strumento per l'individuazione delle potenzialità edificatorie dell'area di frangia e/o di transizione del tessuto urbano. Sarà infatti necessario integrare tale metodo con altri criteri ambientali-territoriali altrettanto importanti, relativi alle caratteristiche morfologiche, ai vincoli in atto, agli elementi paesaggistico-ambientali, ai caratteri della struttura insediativa, etc. L'inserimento dei vincoli attuali, ad esempio, consentirebbe di comprendere se un comune abbia o meno la possibilità di espandersi utilizzando esclusivamente le aree dense e quelle in transizione: nel caso la maggior parte dei comuni non fosse in tale condizione, la modalità di classificazione perderebbe parte del suo significato, in quanto si dovrebbe derogare e consentire presumibilmente espansioni in aree libere, vanificando la tutela posta e rendendo di fatto non perseguibile l'obiettivo. Riguardo alle aree libere dal costruito si ritiene che oltre alle misure individuate dalla Variante, volte alla limitazione della possibilità della loro trasformazione e di utilizzo edificatorio, sia opportuno introdurre per tali aree, quando non già oggetto di tutela sovra-ordinata, eventuali altre misure finalizzate alla loro salvaguardia in ragione della loro ubicazione e del peso che acquisiscono rispetto al contenimento delle pressioni antropiche o alla potenziale funzione di connettività nella rete ecologica. È opportuno, infatti, che la definizione delle aree libere, giustamente prevista all'interno di una concertazione di livello locale, faccia riferimento a dei criteri già previsti e definiti nella Variante.

Inoltre, il modello scelto per la definizione delle aree dense, di transizione e libere non dà peso alla demografia, criterio invece utilizzato nelle norme per limitare gli incrementi insediativi, ed alla accessibilità (trasporto pubblico, sistema ferroviario metropolitano), criterio impiegato per individuare i centri di diffusione urbana. L'ambito considerato (raggio di 250 m) per attribuire le classi potrebbe essere eccessivo se si confronta con la distanza per cui vi è l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per gli insediamenti civili (100 m, Cfr. Articolo 8 L.R. 13/90).

Si rileva che la modalità di classificazione delle aree, indicata nelle Linee Guida, presenta delle difformità con quanto indicato nella legenda della Tavola 2.3.

Sulla base dei risultati rappresentati nella Tavola 2.3 pare che il metodo penalizzi le urbanizzazioni compatte, magari cresciute appena all'esterno del concentrico, rispetto ai comuni che si sono espansi linearmente, ad esempio lungo le strade (Cfr. Fiorano Canavese/Lessolo o Vigone/Bricherasio); potrebbe inoltre consentire le saldature delle conurbazioni, in contrasto con la necessità di mantenere i varchi e con quanto previsto dalle norme all'art 16, comma 3 e all'art. 11 comma 1 lettera d.

Infine, occorre chiarire le modalità di applicazione dei criteri in base ai quali sono stati individuati i centri di diffusione urbana di cui all'elenco compreso all'art. 16.1, comma 4. Si chiede, quindi, di verificare l'elenco proposto in quanto non sembra che tutti i comuni indicati siano interessati direttamente dal sistema SFM (ad es. Rivarossa, Salerano Canavese, Barone C.se, Fiorano C.se).

Un ulteriore elemento da evidenziare è quello degli "ambiti di approfondimento sovracomunali" (art. 6.1 NdA). Alla base della individuazione di tali ambiti vi è la giusta esigenza di superare la scala territoriale comunale, che induce a operare scelte insediative, in particolare residenziali e produttive, con logiche amministrative localistiche. Dovrà essere chiarito il grado di efficacia attesa, attraverso gli strumenti dei Protocolli d'Intesa sottoscritti dagli Enti locali interessati, da Provincia e Regione.

Collegato al tema sopra citato è quello della perequazione territoriale (art. 9 NdA), ossia l'individuazione, attraverso appositi accordi fra Enti locali, delle modalità per ripartire equamente benefici e oneri derivanti dalla realizzazione di interventi di interesse intercomunale e sovracomunale: vale anche in questo caso quanto evidenziato per gli "ambiti di approfondimento sovracomunali". Dovrà essere definito in modo chiaro ed articolato quali siano le modalità, le

procedure, le responsabilità al fine di consentire che la perequazione trovi effettiva applicabilità, anche in relazione all'eventuale predisposizione di norme specifiche sovraordinate.

Sistema economico

Settore agroforestale

Si osserva come, nel Rapporto Ambientale e nella Relazione Illustrativa del Piano, l'agricoltura non sia intesa come una fonte di sviluppo per il territorio in termini paritari rispetto ad altri ambiti, quali quelli commerciali o produttivi. L'agricoltura tende a essere considerata non come una componente dinamica, ma come un elemento statico in lenta regressione, di cui tenere conto in relazione alla conservazione del paesaggio rurale o alla tutela di tipicità o di prodotti di nicchia.

Si ritiene importante far emergere un altro aspetto di criticità, spesso trascurato dagli strumenti di pianificazione territoriale, collegato all'espansione delle aree produttive in ambito rurale. La realizzazione di nuovi insediamenti produttivi e della viabilità ad essi collegata, oltre al consumo di suolo ed alla frammentazione del territorio, limita la produzione di prodotti agricoli di elevata qualità ed esenti da residui, a causa del diffondersi di sostanze inquinanti generate dagli insediamenti stessi.

Si evidenzia quindi l'importanza di una pianificazione territoriale "a tutto tondo", che prenda in considerazione i diversi aspetti sociali, economici e ambientali del territorio, e si ritiene opportuno che, in collaborazione con gli uffici provinciali che si occupano di agricoltura e di sviluppo rurale, la Variante effettui un approfondimento individuando le aree a spiccata vocazionalità agricola (ad esempio aree con produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP, aree servite da infrastrutture irrigue, aree caratterizzate dalla presenza di un'agricoltura specializzata e/o vitale e da produzioni di pregio), in cui le strategie di sviluppo del territorio siano specificatamente e prioritariamente orientate al mantenimento e al rafforzamento del comparto agricolo, subordinando a esse le altre strategie di intervento.

Occorre chiarire come la Variante possa concorrere o concorra effettivamente alla riduzione delle esternalità negative causate dall'agricoltura intensiva: allo stato attuale, nelle Norme sono citate Linee Guida, future, per la promozione degli allevamenti zootecnici, ed esistono Linee Guida per la gestione dei reflui zootecnici che limitano l'utilizzo a fini agronomici di reflui non palabili su terreni distanti non più di 15 Km dal sito di stoccaggio, peraltro non riprese dalle Norme.

Occorre inoltre definire come si intende sostenere e indirizzare la rete di connessione di aree agricole, in quanto non sono presenti indicazioni nelle Norme.

Relativamente alle azioni preliminari che la Variante si attribuisce (Cfr. pag 92), si chiede di definire le modalità e le tempistiche di realizzazione di quanto indicato, poiché tali attività si ritengono fondamentali ai fini della sostenibilità degli interventi sul territorio; inoltre, attraverso il monitoraggio delle aree che si intende tutelare e il raggiungimento di *target* prefissati, si rende possibile la verifica dell'efficacia della Variante nel perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

Aree industriali

Nella Relazione Illustrativa si evidenzia la necessità di individuare aree prioritarie per lo sviluppo industriale, ma esse non vengono individuate. Si osserva che, a parte le zone montane, con le eccezioni della valle Orco, valle Pellice, valle Chisone, le zone di specializzazione ed i poli strategici sono diffusi su tutto il territorio provinciale.

Nel R.A. (Cfr. pag 303) viene indicata la possibilità di consumo di suolo aggiuntivo soprattutto in relazione alla creazione delle APEA: occorre chiarire se esiste un rischio di ampliamento consistente di aree produttive, poiché questo appare in contrasto con quanto indicato nella Relazione Illustrativa e nelle Norme (art 17 c. 2 lettera c; art 17 c. 4; c. 8; c. 12; c. 14), orientate al risparmio del suolo.

La Variante intende essere maggiormente cogente ai fini della tutela della risorsa suolo, pertanto sono state elencate (Cfr. pag. 81) una serie di attività che si intende avviare: si chiede di precisarne tempistiche e modalità, al fine di rendere realizzabile ed efficace la Variante nella tutela della risorsa.

A tal proposito si rileva che le Norme cercano di guidare la concentrazione spaziale, ma non sono indicati incentivi per la ricollocazione delle aree produttive isolate; i criteri per “l’individuazione di insediamenti esistenti o ambiti di rilievo sovra comunale da privilegiare per eventuali completamenti ed ampliamenti” non sono indicati nel progetto preliminare; nelle Norme esistono criteri per gli insediamenti industriali che occorre ordinare in base alle priorità.

Relativamente alle APEA, occorre chiarire se quanto indicato sia coerente con le Linee Guida regionali (Cfr. pag 81 e pag 245; art 17, comma1, lettera b) e come si intenda perseguire l’eco-efficienza delle aree produttive, da intendersi come “ricerca delle migliori prestazioni ambientali per l’intera area senza costi aggiuntivi per l’impresa”.

Commercio

Si ritiene importante che la Variante definisca i requisiti territoriali per la localizzazione delle nuove grandi strutture di vendita, come indicato al paragrafo 11.6.1.20 (Cfr. pag. 124), mentre nelle Norme si rimanda esclusivamente a successive disposizioni attuative (art. 22 comma 3) e ad azioni a livello comunale.

Percorsi storico-culturali, circuiti enogastronomici

Si condividono pienamente le strategie finalizzate alla valorizzazione dei percorsi enogastronomici esistenti nella provincia di Torino e si segnala l’esigenza di politiche territoriali che normino in maniera attenta l’espansione degli edificati a scopo residenziale, produttivo e commerciale e della viabilità, che spesso appare in contrasto con le azioni di valorizzazione dei percorsi turistici enogastronomici, che associano alle bellezze del paesaggio la qualità e l’unicità dei prodotti agro-alimentari piemontesi.

Si segnala infine l’opportunità di inserire tra le strategie generali della Variante una strategia volta a “Integrare e rendere coerenti le politiche provinciali di sviluppo urbano/residenziale, trasportistico, produttivo e commerciale con le politiche di valorizzazione turistica del territorio”.

Sistema naturale e seminaturale

In riferimento agli effetti della Variante di Piano sulla componente Biodiversità, si ritiene che le valutazioni effettuate siano poco motivate e non pienamente condivisibili: dal R.A. emerge infatti un bilancio degli effetti complessivamente positivo, poiché gli effetti positivi sono numericamente preponderanti; peraltro nello stesso Capitolo si ammette che per effettuare un bilancio complessivo realistico occorrerebbe tenere conto anche della magnitudine degli effetti che invece non è stata considerata.

Inoltre, nel R.A. pesano significativamente, sulla componente Biodiversità, gli effetti positivi legati alle strategie sulle aree libere dal costruito; tali strategie (peraltro subordinate all’attuazione a livello comunale ed a fattori esterni) mirano però sostanzialmente alla conservazione della situazione attuale, mentre gli effetti negativi legati alle strategie per i collegamenti materiali (infrastrutture stradali) determinano la trasformazione del territorio.

In particolare si ritiene che le conclusioni valutative non siano accettabili per le aree più sensibili, quali le Aree protette ed i Siti della Rete Natura 2000, in relazione alla previsione di nuove infrastrutture viarie quali la Pedemontana.

Difatti, rispetto alle azioni di piano, una delle maggiori criticità è legata alla realizzazione delle nuove infrastrutture lineari per la mobilità, che andranno a interferire con l’attuale assetto

ecosistemico, accentuando la frammentazione del territorio e rispetto a cui non sono stati analizzati gli impatti, se non limitatamente a quanto esaminato con la Valutazione di Incidenza.

Rete ecologica provinciale

La Relazione Illustrativa indica come facenti parte della rete ecologica i corridoi fluviali, le fasce di pertinenza fluviale e le zone umide: di essi non vi è traccia né nelle Norme né nella Tavola 3.1, ove si identificano esclusivamente le fasce A e B del PAI.

In riferimento alla Strategia di Piano relativa all'individuazione e alla realizzazione della Rete ecologica provinciale e agli obiettivi da essa derivanti (ad es. Ob. 30 "Incrementare la biodiversità", Ob. 47 "Conservare e migliorare l'integrità ecologica delle fasce fluviali e ricostruirne i paesaggi"), si segnala che è attualmente in corso un progetto relativo al censimento delle zone umide presenti sul territorio regionale, coordinato dalle Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, finalizzato all'individuazione delle aree umide e alla creazione di uno specifico *database* che raccolga le informazioni relative alle loro principali caratteristiche morfologiche ed ecologiche.

Al fine di ottimizzare le risorse a disposizione e di ottenere strumenti condivisi, si ravvisa l'opportunità di operare un pieno coordinamento e raccordo degli strumenti di studio, di individuazione e di monitoraggio delle zone umide e della rete ecologica previsti dalla Variante con quelli individuati dagli strumenti di pianificazione regionale già adottati e in corso di approvazione (Piano faunistico venatorio regionale, Ptr, Ppr).

La Relazione Illustrativa definisce i filari come importanti dal punto di vista ecologico (rete ecologica, funzione di filtro), e indica un dato quantitativo medio, rilevando che alcune zone ne sono scarsamente dotate: si ritiene importante che tale aspetto venga ulteriormente sviluppato, definendo quali sono le aree che necessitano di un incremento di filari, quale sia il *target* da raggiungere e, infine, che i filari vengano tutelati predisponendo apposite norme.

A proposito della individuazione della Tangenziale Verde Sud quale corridoio ecologico di connessione tra il Parco di Stupinigi e il Parco del Po si formulano le seguenti osservazioni:

Tale indicazione è già in discussione sul territorio nell'ambito dei tavoli di progettazione del progetto regionale della Corona Verde a cui codesta Provincia partecipa anche all'interno degli organi di governo quali la Cabina di Regia e la Segreteria tecnica di progetto. Nel corso degli incontri già effettuati nell'Ambito Sud (vedi 6 Ambiti di Corona Verde) di cui il Comune capofila è Nichelino, è stato, peraltro, evidenziato che l'ipotesi di salvaguardare questi spazi si scontra con il fatto che non sarebbero facilmente più individuabili, in questa zona, aree significative al fine di creare un corridoio verde di reale valenza ambientale ed ecologica. Inoltre solo il Comune di Nichelino pare impegnato, attraverso l'Accordo Nichelino 2010, a verificare sul proprio territorio la presenza di aree utili per la costituzione del corridoio, eventualmente anche con altri perimetri di dettaglio locale. La scarsa attenzione dimostrata nei tavoli di Corona Verde da parte di tutti i Comuni rispetto a tale ipotesi di tutela territoriale non fa ben sperare in relazione all'attuazione della direttiva di cui al comma 3 dell'art. 24. Si auspica, in accordo con la Provincia di Torino, che possano essere la progettualità strategica di Corona Verde ed il relativo protocollo di intesa già approvato dalla Regione ed in fase di approvazione da parte di tutti i soggetti che intendono aderirvi, ad essere assunti, in modo univoco, quali tavoli di discussione e condivisione al fine di attivare il percorso di individuazione, qualora ancora percorribile, della Tangenziale Verde Sud. E che a tali tavoli vengano ricondotti tutti gli approfondimenti territoriali locali. In particolare i dettagli locali del perimetro della Tangenziale potrebbero essere oggetto di approfondimento del Piano di Azione dell'Ambito Sud della Corona Verde, qualora l'intero Ambito, anche sollecitato dalla Provincia di Torino, lo ritenga un progetto strategico per il proprio territorio.

Aree periurbane e verde urbano

Nella Relazione Illustrativa si indica che è stata condotta un'analisi del peri-urbano i cui esiti hanno evidenziato una scarsa qualità e una frammentazione eccessiva del verde pubblico: si ritiene

importante che tale analisi venga riproposta nei punti salienti, chiarendo se sono state individuate azioni per il miglioramento perseguibili dalla Variante.

Le modalità di valorizzazione del verde urbano e delle aree periurbane (Cfr. pag. 157) non sono precisate: la Relazione Illustrativa indica che intende difendere il peri-urbano, ma le Norme prevedono una tutela dei suoli agricoli liberi mentre, per i suoli in aree di transizione, che presumibilmente sono quelli individuabili come peri-urbano, sono ammesse trasformazioni: occorre chiarire pertanto quale sia la tutela effettiva posta dal piano.

Si condivide la strategia di Piano finalizzata alla qualificazione, rifunzionalizzazione e valorizzazione delle aree “verdi” urbane e periurbane” e si ritiene opportuno che il Piano sviluppi adeguatamente le azioni volte alla creazione di parchi rurali periurbani.

La creazione di parchi agricoli e la riqualificazione di tipo naturalistico del sistema di canali irrigui esistenti nell’area periurbana può infatti contribuire a potenziare il “Sistema del verde provinciale”, arricchendo così la rete ecologica provinciale.

Paesaggio

Sebbene i beni paesaggistici e i relativi riferimenti normativi trovino riscontro nella Relazione Illustrativa e nel Rapporto Ambientale della Variante (Cfr. scheda 7 *Componente ambientale – Paesaggio*), si rileva che nelle NdA, a eccezione di alcune categorie di beni, non sono presenti riferimenti all’insieme dei beni paesaggistici e alla vigente legislazione in materia di tutela e valorizzazione di detti beni; tali riferimenti, seppure non aggiornati, compaiono invece nelle Norme del vigente Piano Territoriale di Coordinamento.

Emerge pertanto la necessità di chiarire se gli elaborati normativi e grafici della Variante debbano intendersi sostitutivi di quelli del vigente Piano Territoriale di Coordinamento o, in caso contrario, specificare quali siano gli elaborati o loro parti (tavole e/o articoli normativi) del Piano vigente che si intende confermare, provvedendo in tal caso a integrare e aggiornare gli elaborati grafici e normativi, evidenziando le modifiche introdotte in Variante.

Dato che il Piano paesaggistico regionale (Ppr) è stato adottato con D.G.R. 53-11975 del 4 agosto 2009, si rammenta che, a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelati ai sensi dell’art. 134 del Codice interventi in contrasto con le prescrizioni in esso contenute, che sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all’art. 143, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Occorre pertanto procedere ad una complessiva verifica e al conseguente approfondimento degli elaborati della Variante, richiamando il rispetto di dette prescrizioni in salvaguardia.

Si propone, pertanto, di tenere conto, per il progetto definitivo della Variante, dell’impostazione complessiva del Ppr, sia riguardo all’individuazione dei beni paesaggistici, con particolare riferimento alla ricognizione, tuttora in corso di perfezionamento, dei beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, sia con riferimento alle disposizioni di carattere generale volte a perseguire le finalità di tutela e valorizzazione di detti beni.

Sistema infrastrutturale

Sistema dei collegamenti materiali

Premesso che è necessaria una più chiara individuazione degli elementi oggetto di Variante rispetto al Piano territoriale vigente in relazione a ciascuna delle componenti su cui il Piano si propone di intervenire, così come occorre una precisazione delle azioni che si intendono avviare in attuazione di ogni nuova linea strategica; riguardo al Rapporto Ambientale, si conferma in linea generale la coerenza delle strategie individuate dalla Variante rispetto agli indirizzi programmatici regionali, con riferimento alla componente di Piano “Sistema infrastrutturale”.

In riferimento agli obiettivi di contenimento del consumo di suolo e della frammentazione degli ecosistemi, si rileva che la proposta di Variante indica in maniera chiara la necessità che la progettazione degli interventi di potenziamento o di nuova realizzazione delle infrastrutture di trasporto e della logistica si sviluppi in un'ottica di sostenibilità ambientale (art. 28 delle Norme).

Nella Relazione Illustrativa si evidenzia la necessità (Cfr. pag. 161) di un efficiente trasporto pubblico metropolitano e ferroviario, obiettivo ancora lontano da raggiungere; nel contempo si vuole realizzare ulteriore viabilità senza chiarirne la effettiva necessità nella zona ovest dell'area metropolitana, realizzando sia un tratto di Pedemontana, sia un tratto di anulare esterna. Le due reti rappresenterebbero un raddoppio di viabilità esterna alla tangenziale esistente, frammentando ulteriormente il territorio e consumando suolo: si richiede, alla luce di quanto sopra esposto e delle criticità ambientali determinate dalle infrastrutture proposte di definire quale sia l'intervento prioritario.

Relativamente alle normative di salvaguardia per le infrastrutture viarie e a quelle immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, si richiama la necessità di adempiere, in sede di adozione della Variante, a quanto previsto dall'art. 8 comma 2 e comma 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.; allo stesso tempo, considerate le limitazioni alle attività di trasformazione previste dall'art. 27 per tali aree, si ritiene opportuno provvedere a una rappresentazione cartografica di maggior dettaglio delle aree interessate da tale normativa.

Si segnala peraltro la necessità di integrare le linee strategiche correlate al "sistema dei collegamenti materiali ed immateriali" inserendo il contributo dell'infomobilità che, in modo determinante, può aiutare a conseguire obiettivi di efficienza e sicurezza del trasporto privato, di quello delle merci e del trasporto pubblico enunciati nella Variante.

In coerenza con il Piano regionale dell'Infomobilità (approvato con D.G.R. n. 11-8449 del 27 marzo 2008), dal punto di vista strategico occorrerà:

- sviluppare l'interoperabilità, l'architettura e gli *standards* di sistema, l'innovazione e, dunque, il coordinamento dei soggetti e delle iniziative per lo sviluppo del comparto;
- sviluppare i sistemi ed i servizi ITS come valore aggiunto all'offerta e alla domanda di mobilità;
- promuovere la cultura e la diffusione dell'informazione come opportunità di conoscenza e di maggiore efficienza organizzativa.

Con riferimento al "sistema dei collegamenti materiali", accanto alla conferma di linee strategiche afferenti strettamente alla competenza provinciale (ad es. "completamento della Pedemontana e dell'anulare esterna" – ST33, ovvero "miglioramento della rete stradale esistente" – ST35) la Variante recepisce e aggiorna la strategia nazionale e regionale già presente nel Piano vigente, che prevede l'attuazione degli Eurocorridoi (identificata come ST30), ovvero quella di decongestionamento della tangenziale di Torino mediante la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali quali il corridoio plurimodale di C.so Marche, la quarta corsia della tangenziale e la tangenziale est di Torino (ST34), e altresì le strategie di potenziamento del trasporto pubblico su ferro mediante lo sviluppo del S.F.M. nell'area metropolitana e la realizzazione di un adeguato sistema di nodi di interscambio modale (ST32), ovvero di potenziamento della rete ferroviaria in funzione del trasporto merci (ST31). Trattandosi di interventi la cui attuazione mostra un elevato grado di dipendenza da altri soggetti o strumenti diversi dalla Variante stessa e dall'Amministrazione Provinciale (Cfr. R.A. pag. 13), si rileva come sarebbe stato più opportuno definire in modo più specifico le azioni di competenza provinciale concorrenti all'attuazione della strategia e su queste ultime svolgere l'analisi degli impatti ai fini della VAS, dedicando maggiore spazio alla trattazione dei progetti promossi dalla Provincia stessa, che consentono il "conseguimento dei maggiori vantaggi per il territorio provinciale" contestualmente alla localizzazione di infrastrutture strategiche.

Ci si riferisce in particolare al Piano Strategico per il territorio interessato dalla Direttrice Ferroviaria Torino-Lione, frutto dell'attività svolta nell'ambito del Comitato di Pilotaggio promosso dalla Provincia. Esso rappresenta un'agenda di obiettivi, condivisi e aggiornabili, che "non va

confuso con gli strumenti di governo del territorio” quali i piani prescrittivi (Cfr. Documento di Sintesi datato 25.06.2008, pag. 7). Si osserva come alcuni degli obiettivi in esso presenti (messa in sicurezza del territorio, promozione del risparmio energetico, limitazione allo spreco di suolo anche con riferimento agli insediamenti produttivi, promozione del turismo sostenibile e dei beni culturali) trovino ampiamente riscontro nelle strategie e azioni della Variante (ST. 6, ST 7, ST 14, ST 15, ST 16, ST 18, ST 19) e siano stati inseriti, almeno in parte, nelle Norme. Altre strategie, invece, pur previste nel Piano Strategico citato e di carattere più spiccatamente territoriale, da attuare mediante azioni diffuse di riordino urbanistico, ricucitura degli insediamenti attraversati dalle infrastrutture lineari ovvero mediante l’attuazione di progetti strategici (C.so Marche per la Porta di Susa e il Sistema di interventi previsti su Quadrante nord-est dell’Area Metropolitana Torinese), o non sono citate nella Variante o trovano un rinvio all’elaborazione di un ulteriore piano “di progettazione strategica del territorio provinciale” non meglio specificato.

Sarebbe stato opportuno che tali progettualità fossero state considerate dalla Variante, valutandone l’impatto sulle componenti ambientali e la ricerca di eventuali alternative, ai fini del successivo recepimento negli strumenti di competenza comunale da sottoporre a monitoraggio. Ciò avrebbe consentito di attribuire anche una maggiore efficacia alla previsione contenuta all’art. 6, comma 4, secondo capoverso delle NdA della variante in esame.

Su tali azioni di indirizzo e/o prescrittive, infatti, si ritiene che si sarebbe dovuta impostare la Valutazione ambientale strategica, più che sulla realizzazione dell’infrastruttura in quanto tale che, come di consueto, conduce a valutazioni negative sotto il profilo ambientale e che, in sede di valutazione del progetto, viene comunque sottoposta alla procedura di V.I.A. Si segnala, tra l’altro, che anche le azioni di attuazione delle linee strategiche ST30 (Attuare gli eurocorridoi) e ST31 (Potenziare la rete ferroviaria e la logistica provinciale) possono causare impatti sulle componenti Atmosfera e Acqua.

Infine si segnala che in presenza di palesi incoerenze (come ad esempio nel caso della Pedemontana, che interessa il Parco regionale La Mandria, previsione in contrasto con il vigente Piano d’Area del parco) e interferenze, si ritiene, che, nell’ambito della progettazione delle previste infrastrutture viarie, dovranno essere valutate eventuali alternative di tracciato, anche alla luce dell’analisi delle possibili criticità e della verifica delle previsioni e dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti sul territorio.

OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

In generale, si segnala l’incompletezza della Valutazione di Incidenza rispetto a quanto stabilito all’Allegato D della L.R. 19/2009, con particolare riferimento ai punti 5, 6 e 7 (Cfr. anche Allegato G – DPR 357/97).

In particolare la Valutazione di Incidenza è stata sviluppata soltanto in riferimento al tracciato della Pedemontana e prende in considerazione solo quattro SIC: sono state analizzate le interferenze sui SIC Laghi di Avigliana, Monte Musinè e Laghi di Caselette, La Mandria e Vauda, mentre non è stata effettuata un’analisi complessiva sul sistema dei Siti Rete Natura 2000: Non è possibile, quindi, esaminare e valutare i possibili effetti delle previsioni di Piano sugli altri SIC/ZPS.

In generale, si segnala la mancanza di un raffronto fra diverse alternative di Piano, con particolare riferimento ai tracciati stradali. Mancano inoltre le carte citate nel testo, quindi non è possibile verificare, a scala adeguata, i tracciati.

Per quanto è possibile desumere dalla carta generale del tracciato della Pedemontana e dell’Anulare esterna, emerge in particolare per il SIC La Mandria un impatto significativo su territori (compresi peraltro all’interno del Parco regionale La Mandria) pressoché ineditati e di rilevante importanza ambientale e paesaggistica; parte del tracciato pare correre in prossimità delle sponde del torrente Ceronda, corso d’acqua che segna e caratterizza il territorio dell’area protetta da nord a sud, fino alla confluenza con la Stura di Lanzo.

La Variante definisce, come si legge all'art. 7.2 "Approccio metodologico", solo la localizzazione di massima delle infrastrutture e, quindi, non può quantificare con precisione le interferenze delle previsioni di piano con il territorio; ciò pare contrastare con le conclusioni della valutazione relativa al SIC La Mandria, laddove la Provincia segnala l'impraticabilità di alternative di tracciato (in quel tratto) a causa dell'acclività delle zone limitrofe.

Sempre in merito al SIC La Mandria, si segnala il contrasto fra il tracciato indicato nella Valutazione di Incidenza e quello indicato nella Tavola 4.1, che in corrispondenza dell'incrocio con la direttissima di Lanzo devia verso Nord ed attraversa la Stura di Lanzo a Villanova Canavese, anziché a Robassomero.

Anche nel caso del SIC/Riserva naturale orientata della Vauda emerge un contrasto fra il tracciato indicato nella Valutazione di Incidenza e quello indicato nella Tavola 4.1, che sembra prevedere una strada lungo il confine sud della Riserva, fra Nole e San Carlo Canavese. Si richiede che sia indicato un corridoio definitivo, al fine di consentire la Valutazione di Incidenza rispetto agli effettivi impatti dell'infrastruttura sul territorio. Inoltre, il tracciato da proporre deve utilizzare in prevalenza strade esistenti.

MONITORAGGIO AMBIENTALE

Il sistema di Monitoraggio proposto non si ritiene efficace ai fini del controllo degli impatti ambientali significativi e della verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati: occorre scegliere indicatori, sensibili alle azioni di piano, individuare il livello di base e definire un traguardo di sostenibilità. Occorre infatti definire, accanto agli obiettivi di sostenibilità, dei *target* che il Piano si prefigge di raggiungere, in modo da rendere possibile la verifica dell'efficacia del Piano a seguito del suo monitoraggio.

Il ruolo degli Osservatori e le modalità del loro utilizzo, alla luce della necessità di monitorare il Piano, devono essere chiariti (Cfr. Relazione Illustrativa pag. 29, 70, 82,93,138,146, 159, 203, 211). Gli indicatori individuati nel Rapporto Ambientale devono essere integrati in funzione dei principi di sostenibilità informatori del Piano, oltre che degli obiettivi specifici e delle azioni a essi correlate.

Si suggerisce di distinguere tra:

- indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui la Variante si colloca (indicatori di contesto);
- indicatori atti a valutare il livello di attuazione della Variante (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione).

Il programma di monitoraggio individuato nel quadro sinottico riepilogativo deve essere dunque adeguatamente specificato e integrato. Inoltre non è chiaro come le strategie di Piano siano correlate agli indicatori.

Si suggerisce di valutare l'inserimento di idonei indicatori di monitoraggio atti a rilevare le eventuali sinergie e/o interferenze con le strategie e azioni del PTCP vigente, nel suo complesso, e rispetto alle quali è opportuna una analisi di coerenza, almeno nella fase attuativa e gestionale.

Ciò al fine di permettere eventuali riorientamenti nella pianificazione provinciale nel caso di non raggiungimento degli obiettivi oltre che di effetti negativi impreveduti o non valutati.

In ogni caso si suggerisce di non prendere in considerazione indicatori non attinenti al campo di azione della Variante (come ad esempio il numero di piani d'area delle aree protette o il numero di piani di gestione dei SIC).

Il monitoraggio deve inoltre essere integrato definendo:

- le modalità di raccolta e di elaborazione dei dati;
- i tempi e le modalità di attuazione del programma;

- le eventuali misure correttive da adottare nella eventualità che, in fase attuativa e gestionale, emergano effetti negativi impreveduti.

In riferimento alla componente ambientale Aria e Clima:

- in relazione al metodo di calcolo delle emissioni e gli assorbimenti di CO₂ a livello provinciale, si segnala che l'Inventario Regionale Emissioni in Atmosfera - IREA mette a disposizione un metodo, già utilizzato a livello nazionale, per la determinazione delle emissioni, compresa la CO₂. Tali dati sono disaggregabili dal livello regionale al livello comunale. Inoltre, nell'IREA 2007 sono quantificati anche gli assorbimenti di CO₂ (*sink* di carbonio) a livello regionale;

- il riferimento allo strumento IREA, soprattutto per quello che concerne la messa a punto di dati, informazioni e indicatori sintetici, risulta di fondamentale importanza anche per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano. Ad esempio, per la valutazione delle politiche legate alla mobilità può risultare più efficace la valutazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti significativi anziché i dati di concentrazione degli stessi in una particolare porzione del territorio provinciale.

In riferimento alla componente ambientale Acqua, per definire gli indicatori del monitoraggio della componente acqua, è necessario fare riferimento sia agli aspetti di valutazione del grado di applicazione del Piano (per la loro individuazione è possibile fare riferimento a quelli definiti per il monitoraggio dello stato di applicazione del PTA, a breve disponibili sul sito regionale) sia alla valutazione nel tempo della qualità ambientale. Considerato il particolare momento di transizione, la definizione degli indicatori di stato potrebbe avvenire su tavoli congiunti di lavoro a cui necessariamente dovrà essere presente anche Arpa Piemonte, con l'esperienza delle attività di prima applicazione del nuovo sistema di monitoraggio.

In riferimento agli indicatori individuati per monitorare il fenomeno del consumo di suolo e del consumo di suolo di elevato pregio agronomico, si evidenzia la necessità di individuare una soglia di tipo quantitativo (espressa in ettari o percentualmente) a cui tendere in un'ottica di sostenibilità dello sviluppo, in modo da poter monitorare nel tempo l'efficacia delle azioni di Piano e prevedere, se necessario, idonee misure correttive. Tali soglie sono da individuare sia in relazione al consumo di suolo, sia in relazione al riutilizzo e alla trasformazione delle aree dismesse o in via di dismissione.

Nella Relazione Illustrativa si indica come le aree dismesse siano diffuse ormai non solo nell'area di Torino, ma nell'intero territorio provinciale. Sono stati forniti i dati quantitativi delle superfici delle aree industriali, di quelle dismesse e di quelle critiche: partendo da tali dati si ritiene opportuno venga condotto un monitoraggio per verificare se il Piano sia efficace nel promuovere le politiche di riuso degli stock (Cfr. St.14), relativamente alle quali occorre però definire un *target*.

Al sistema agroforestale viene attribuita la funzione di *sink* di carbonio; essa viene riproposta dalle Norme, all'art. 18 comma 3 lettera c, ove si indica che i sistemi forestali sono tutelati: al fine della tutela si ritiene necessaria una loro individuazione; inoltre, per poter verificare l'effettivo ruolo come *sink* di carbonio, occorre monitorarli e, ai fini di una sostenibilità del Piano, individuare dei *target* da raggiungere.

Nella Relazione Illustrativa, in merito al risparmio energetico si indica l'obiettivo del Piano Energetico Provinciale *relativo al risparmio del 10 % dell'energia entro il 2005 rispetto ai valori del 2000*, senza indicare se esso sia stato raggiunto. Occorre che la Variante individui i criteri relativi al miglioramento dell'efficienza energetica, come indicato nella Relazione Illustrativa (Cfr. par.11.4.1.11 pag. 98) e definisca dei *target* da raggiungere.

Gli indicatori individuati per monitorare il sistema infrastrutturale risultano coerenti con le strategie definite; tuttavia, non essendo precisate le azioni che si intende avviare in attuazione di ogni linea strategica, risulta difficile valutare la loro adeguatezza.

Relativamente alla necessità di attivare “possibilità concrete per il trasferimento modale delle merci dalla gomma al ferro” e all’obiettivo indicato “di togliere in tre anni 100000 TIR dalle strade alpine”, si chiede di definire meglio la tempistica e di valutare la possibilità che questo sia un indicatore di monitoraggio. (Cfr. pag. 168).

MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE

Il tema delle mitigazioni e compensazioni non sembra adeguatamente affrontato nel R.A.. Sono indicate esclusivamente mitigazioni – e non compensazioni – riferite agli impatti delle infrastrutture previste dalla Variante sul fattore ambientale “Difesa del suolo e rischio idrogeologico”. Inoltre le indicazioni a riguardo sono fornite solo in termini di strategie e non hanno un riscontro normativo. Non è chiaro, infatti, come gli esiti della valutazione sintetica di cui alla Tabella di pag. 349 abbiano avuto riscontro in termini di mitigazioni e compensazioni e di loro traduzione nelle Norme di Piano. Si ritiene quindi necessario che il percorso valutativo trovi una logica conclusione nell’individuazione di misure atte a equilibrare gli obiettivi e a mitigare e compensare gli impatti negativi che l’attuazione della Variante di Piano comporta. Si segnala, in particolare, la necessità di mitigazioni e compensazioni riferite alla componente Natura e biodiversità, poiché lo stesso R.A. evidenzia la significativa incidenza degli impatti derivanti dall’attuazione delle previsioni infrastrutturali.

L’unico cenno a possibili compensazioni è riportato al Capitolo VII e riguarda il SIC La Mandria (possibili piantumazioni di siepi e alberi lungo i bordi delle carreggiate). Riguardo ad una delle maggiori criticità determinata dalla realizzazione delle nuove infrastrutture lineari per la mobilità, che andranno a interferire con l’attuale assetto ecosistemico producendo la frammentazione del territorio si evidenzia che le misure di mitigazione e compensazione degli impatti, non sono risolvibili con la sola disposizione di filari attorno alle strade. Dovranno essere definite misure di mitigazione e compensazione al fine di:

- compensare le superfici di territorio con caratteristiche di pregio e naturalità eventualmente sottratte con la realizzazione delle infrastrutture stradali;
- mitigare l’effetto di frammentazione mediante la creazione di passaggi per la fauna nei casi in cui si vadano a interrompere corridoi ecologici;
- ridurre l’impatto paesaggistico, acustico e di dispersione di inquinanti mediante la progettazione di barriere naturali, elementi di ambientazione della rinaturalizzazione delle infrastrutture stradali, in particolare in riferimento alle aree di pertinenza con forte valenza ambientale.

Al fine del risparmio energetico e delle risorse idriche si ritiene che la Variante dovrebbe far propri i contenuti dell’Allegato energetico ambientale al Piano energetico provinciale.

OSSERVAZIONI SULLA CARTOGRAFIA

Per quanto attiene agli elaborati cartografici, si evidenziano le seguenti considerazioni:

- In appendice alle NdA, le Tavole vengono elencate tra gli Allegati alle Norme stesse. In realtà, le Tavole dovrebbero essere un elaborato della Variante di Piano e non un allegato.
- Si suggerisce, al fine di agevolarne la lettura, di inserire nelle Tavole della Variante di Piano, per ogni tematismo specifico, i corrispondenti riferimenti agli articoli delle NdA.

In particolare si segnala:

Tavola 2.2, “Sistema insediativo – I sistemi residenziale e produttivo”: si propone di verificare e rivedere il tema di base “Urbanizzato fuori provincia”, poiché non ha individuazione cartografica

ma è esclusivamente indicato in legenda, mentre in cartografia è evidenziato il territorio extra provinciale (analoghe considerazioni sono estendibili alle altre tavole di Piano).

Tavola 2.3, “Sistema insediativo – La densità territoriale”: si rileva che le aree di transizione (Cfr. NdA art. 13 comma 3) ove sono consentiti nuovi processi insediativi, possono ricadere nelle zone oggetto di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi degli articoli 136 e/o 157 del D.lgs. 42/2004. Si invita, pertanto, a verificare la coerenza di dette individuazioni e disposizioni normative con le perimetrazioni dei beni soggetti a tutela paesaggistica, che sono prevalenti rispetto alle individuazioni della Variante.

Si suggerisce di aggiornare l’elaborato in funzione delle osservazioni espresse sul contenimento del consumo di suolo.

Tavola 3.1, “Sistema del verde e delle aree libere”: tra i vari tematismi presenti nell’elaborato, si rilevano *Tematismi specifici* relativi ad alcune categorie e/o ambiti di beni paesaggistici quali ad esempio le aree protette istituite (EUAP), le aree di particolare pregio paesaggistico e ambientale istituite (AP, APV) e le aree boscate: si evidenzia che la molteplicità delle sovrapposizioni tra gli stessi ambiti e/o categorie di beni paesaggistici con altri tematismi, nonché la scala di rappresentazione 1.150.000, non consentono una chiara e distinta individuazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del D.lgs. 42/2004.

Dovendo i Comuni recepire gli elementi della succitata tavola di piano (comma 6, art. 24.1 delle NdA), si chiede di verificare la correttezza dei tematismi specifici in essa cartografati – benché la maggior parte delle individuazioni discenda da norme e piani sovraordinati, e a essi si debba fare riferimento.

A titolo di esempio si segnala che in legenda non è riportato il riferimento alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), elementi territoriali che insieme ai SIC costituiscono la Rete Natura 2000. Si suggerisce, in ogni caso, una revisione generale della carta in relazione ai siti di Rete Natura 2000. L’elenco e la localizzazione su sistema gis dei SIC e ZPS sono disponibili sul sito della Regione Piemonte (<http://gis.csi.it/parkw/>, http://gis.csi.it/parchi/zps_province.pdf, http://gis.csi.it/parchi/sic_province.pdf). Tutti i dati sono organizzati anche con riferimento alla scala provinciale. La distinzione degli elementi costituenti la rete ecologica, come proposti nelle Linee Guida (*core areas, buffer zones, corridoi, stepping stones*) non è chiaramente illustrata nella Tavola 3.1, inoltre si ritiene che la scala utilizzata non sia adeguata ed alcuni tematismi siano poco distinguibili.

Pur ritenendo di particolare interesse l’aver inserito tra gli elementi costituenti la rete ecologica le aree periurbane, occorre provvedere alla loro puntuale individuazione cartografica. Si segnala, infatti, che nella cartografia di riferimento tali spazi non sono identificabili e valorizzati ai fini della progettazione locale. La Tavola dovrebbe essere pertanto adeguata con un’opportuna identificazione delle aree periurbane significative ai fini del disegno di rete ecologica provinciale, soprattutto considerato il fatto che, così come indicato all’art. 3 comma 3, anche gli allegati alla Variante (Tavole) sono portatori di disposizioni proprie. La Tavola individua, infatti, in giallo le sole aree agricole ad alta capacità d’uso (Classi I e II), mentre le altre sono individuate con una campitura grigia non facilmente distinguibile da quella delle “Morfologie insediate”. Le aree agricole indifferenziate non sono peraltro riportate in legenda, né tra i *temi di base*, né tra i *tematismi specifici*. Sarebbe opportuno rivedere la legenda e la simbologia, in modo tale da poter distinguere con chiarezza le aree agricole e periurbane da quelle urbanizzate (come nella Figura 68 della Relazione Illustrativa). Nel caso in cui si ritenga di non procedere all’individuazione cartografica delle aree agricole e periurbane in sede di Variante, si dovrà prevedere a livello normativo che tale identificazione debba avvenire nell’ambito della pianificazione locale utilizzando i criteri delle Linee Guida provinciali.

Inoltre, si evidenzia che le aree relative ai suoli ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso paiono rappresentate con perimetri diversi da quelli costituenti riferimento a livello regionale. Si ritiene pertanto opportuno verificare se il tematismo specifico relativo alla "Capacità d'uso dei suoli (classi I, II)" sia stato individuato cartograficamente utilizzando la sua versione aggiornata predisposta dal Settore Suolo dell'IPLA. Si suggerisce di sostituire la voce della legenda con "Suoli agricoli e naturali ricadenti nella I e II classe di capacità d'uso dei suoli".

In generale, riguardo alle aree agricole, non essendo stati inseriti tematismi specifici, se non quello relativo alla capacità d'uso dei suoli, ne deriva che questo comparto produttivo non è rappresentato in nessuna Tavola della Variante. A questo proposito, si rileva che l'articolo 18.2 delle NdA riconosce la valenza produttiva e naturalistica delle colture specializzate (colture biologiche, vigneti DOC e DOCG, produzioni tipiche riconosciute nel "Paniere della Provincia") e irrigue, degli alpeggi e dei pascoli montani. Tali aree non sono però riportate in alcuna cartografia della variante di Piano.

Si segnala, infine, che manca la sovrapposizione fra i dati cartografici riportati sulla Tavola 3.1 "Il sistema del verde e delle aree libere" e i dati relativi ai progetti di viabilità indicati nella Tavola 4.2, per cui non si colgono le interferenze.

OSSERVAZIONI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

In merito alla già rilevata scarsa chiarezza delle relazioni tra Piano vigente e la Variante, si segnala l'opportunità di verificare puntualmente quali contenuti del Piano vigente sono stati ridefiniti nella Variante e quali invece esercitano ancora la propria efficacia in termini di indirizzo e disposizione normativa nei confronti delle amministrazioni locali; ad esempio i temi della tutela ambientale (aree da bonificare, discariche, oleodotti, metanodotti, trattamento rifiuti ecc.), della tutela delle risorse (ricarica delle falde, acque sotterranee, ecc.) nonché dei beni paesaggistici e naturali, parrebbero non trovare una puntuale corrispondenza negli elaborati e nei contenuti normativi del nuovo strumento provinciale, pur essendo tematiche proprie della pianificazione provinciale. È necessaria l'elaborazione di un testo normativo integrato in coerenza con il rilievo formulato. Tale richiesta di integrazione è volta a consentire una univocità dell'applicazione delle indicazioni per il governo del territorio anche ai fini della valutazione degli effetti ambientali della Variante.

Per quanto riguarda l'impostazione dell'apparato normativo, si evidenzia che le previsioni contenute all'interno degli strumenti di pianificazione possono specificare e integrare quanto stabilito dalla legislazione vigente, nonché dagli altri strumenti di pianificazione sovraordinata. Si richiama tuttavia la necessità di verificare la coerenza normativa e programmatica con le disposizioni in essi contenute e di precisare ed esplicitare i riferimenti in modo puntuale ovvero mediante una specificazione normativa a valenza generale (si citano ad es. l'art. 24.1 c. 6, relativo alla rete ecologica provinciale, ove non sono richiamate le disposizioni dei Piani d'area per le aree protette; l'art. 15 c. 4, relativo alla disciplina dei centri storici, ove non è specificato il riferimento all'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i., ecc.);

Si propone di specificare che, anche in presenza di difformità con le delimitazioni cartografiche, gli elementi identificativi dei beni tutelati ai sensi degli articoli 136 e/o 157 del D.lgs. 42/2004 sono quelli contenuti nella descrizione dei beni presente nel testo del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (Decreti Ministeriali e Deliberazioni di Giunta Regionale), e che le individuazioni e delimitazioni dei beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 134 del medesimo decreto, per quanto presenti nelle tavole della variante denominata PTC2, debbono intendersi a carattere puramente indicativo e non esaustivo.

Si rammenta la necessità di riproporre, in coerenza con l'art. 14.7 delle Norme del vigente PTC della Provincia di Torino, uno specifico articolo riguardante la tutela e la valorizzazione dei Beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, volto al

coordinamento degli indirizzi normativi degli strumenti urbanistici a livello locale inerenti dette finalità, nel rispetto delle Prescrizioni in salvaguardia del Ppr.

Sempre in tema normativo si ritiene necessaria una puntuale verifica della valenza normativa (indirizzi, direttive, etc.) dei contenuti delle Linee guida allegate alle NdA, che in più parti sono richiamate quale documento di riferimento per l'attuazione delle politiche settoriali di Piano ma la cui coerenza non è sempre chiara e inequivocabile.

Si chiede di valutare l'opportunità di predisporre specifiche Linee Guida per quelle tematiche progettuali di carattere settoriale, rispetto alle quali la variante non definisce direttive e indirizzi di riferimento per la pianificazione di livello locale (ad esempio le tematiche del Settore Turistico, la tutela e l'operatività edilizia nei nuclei storici etc.).

Oltre quanto richiamato nei punti successivi, si rileva preliminarmente che nelle NdA in più articoli (es. artt. 11, 12, 15, 16, 18, 22, 24, 24.1, 32, etc) il recepimento di prescrizioni e direttive che, stanti le finalità delle stesse, dovrebbe interessare tutti i comuni, viene demandata a strumenti urbanistici generali e relative varianti, di cui al comma 4 dell'art. 14. Quest'ultimo riguarda specificamente strumenti urbanistici generali e relative varianti il cui contenuto sia oggettivamente suscettibile di vedere applicata la disposizione del comma stesso, ovvero la localizzazione di edilizia sociale. Pertanto, nei casi citati, il riferimento normativo al comma 4 dell'art. 14 sembra incongruo. Si chiede conseguentemente di rivedere l'apparato normativo, prevedendo, ove il caso, che direttive e prescrizioni vengano recepite dai prg e loro varianti in sede di adeguamento al PTCP, eliminando il riferimento al comma 4 dell'art. 14, che risulterebbe inadeguato e inopportuno restrittivo.

In merito ai singoli articoli delle NdA si evidenzia quanto segue:

- **art. 6:** relativamente alle normative di salvaguardia per le infrastrutture viarie e a quelle immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, si richiama la necessità di adempiere, in sede di adozione della Variante, a quanto previsto dall'art. 8 commi 2 e 4 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Relativamente al **comma 4** del medesimo articolo, si osserva che per i progetti di infrastrutture inserite nell'elenco delle Opere strategiche che seguono le procedure di Legge Obiettivo (quali la Torino – Lione) valgono i disposti di cui all'art. 165, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per cui il richiamo al comma 2 dello stesso art. 6 delle NdA pare improprio.

- **art. 6.1**, “Ambiti di approfondimento sovracomunali”: appare necessario meglio specificare le modalità di definizione di tali Ambiti, al fine di caratterizzarne la specificità rispetto al restante territorio provinciale, nonché verificare quanto indicato ai commi 4 e 5 dell'art. 6.1 riguardo alle procedure di approvazione delle varianti urbanistiche e degli Accordi di Programma.

- **art. 11, comma 1, lettera d) e comma 2** (Prescrizioni che esigono attuazione): si utilizza la locuzione “Territorio libero – non urbanizzato”, che sembra coincidere con le “aree libere” definite al successivo art. 12; si chiede conseguentemente di utilizzare una denominazione univoca, al fine di rendere più chiara la lettura delle norme. Si ritiene in ogni caso che il riferimento alla mancanza di urbanizzazioni al fine della individuazione del “territorio libero” ponga notevoli dubbi di interpretazione della norma.

- **art. 12, comma 4:** si ritiene che la locuzione “Le aree libere sono costituite da porzioni di territorio esterne ai centri abitati” possa creare incertezza nella interpretazione della norma, poiché il centro abitato corrisponde a una porzione del territorio comunale che le amministrazioni locali sono tenute a individuare ai sensi della legge 865/71 e/o ai sensi del Codice della strada.

Al **comma 7** le parole “possono definire” le aree dense, di transizione e libere sembra in contrasto con la prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 11.

- **art. 13 comma 3:** sono richiamati limiti quantitativi definiti solo sulla base dell'incremento insediativo mentre occorrerebbe definirli anche in termini di consumo di suolo. Relativamente al **comma 4** si chiede di precisare quali opere siano effettivamente concesse nelle aree libere in quanto la dizione attuale potrebbe dare la possibilità di trasformare in deroga aree libere che il piano invece intende preservare. In particolare occorre chiarire che cosa si intenda per interesse comunale e sovra comunale, interesse pubblico e interesse collettivo, specificare che cosa si intenda per “non urbanizzato” (territorio libero o non dotato di infrastrutture di urbanizzazione primaria) ed esplicitare quali insediamenti sono vietati in aree libere (residenziali/produttivi/altro).

- **art. 16 comma 5:** la dizione “sarà contrastata l'edificazione in terreni ad eccellente e buona fertilità e ad alta vocazione agricola” risulta ambigua in quanto non è definita l'azione messa in atto dalla Variante.

Relativamente al **comma 7** del medesimo articolo (Prescrizioni che esigono attuazione), esso andrebbe riformulato nella misura in cui attribuisce all'incremento insediativo residenziale, e non ai piani regolatori comunali e loro varianti, la definizione della localizzazione e la quantificazione del fabbisogno residenziale.

- **art. 16.1, comma 3, lettera d** (Prescrizioni che esigono attuazione): andrebbe specificato a quale tipo di colture si intende fare riferimento con la denominazione “aree con strutture colturali a forte dominanza paesistica”, trattandosi di elementi che la Variante intende salvaguardare.

- **art. 18, comma 5** (Direttiva): dispone che gli strumenti urbanistici comunali generali e le relative varianti, di cui al comma 4 dell'art. 14, sottopongano a idonea tutela le formazioni arboree a basso indice di boscosità o non comprese nel censimento ad aggiornamento continuo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, “ove le formazioni medesime contribuiscano con la loro presenza all'identità del territorio interessato”. Si rileva che il recepimento della Direttiva dovrebbe interessare tutti i comuni e pertanto il riferimento al comma 4 dell'art. 14, risulta inadeguato e inopportuno restrittivo. Si osserva inoltre che la tutela di tali formazioni minori non deve riguardare solo gli aspetti paesaggistici, ma deve essere volta anche alla salvaguardia della biodiversità e alla costruzione di una rete ecologica locale. Queste ulteriori funzioni devono essere tenute in conto nella definizione delle formazioni arboree da tutelare.

- **art. 18.1, comma 3, lettera a)** (Direttiva): si rileva che le metodologie volte alla rettifica della Classe di capacità d'uso dei suoli sono già disciplinate dalla D.G.R. 88-13271, dell'8 febbraio 2010, con cui è stato adottato dalla Giunta Regionale il Manuale Operativo che costituisce la metodologia ufficiale della Regione Piemonte per la valutazione della Capacità d'uso dei suoli. Si chiede conseguentemente di modificare l'articolo in oggetto conformemente alla normativa regionale vigente.

- **art. 19, comma 1** (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti): si sottolinea che, pur essendo le prescrizioni concettualmente condivisibili e coerenti con quanto previsto dai criteri ERA di cui alla Relazione programmatica per l'Energia, sarà solo il recepimento da parte della Regione delle Linee guida a livello nazionale per gli impianti di energia rinnovabile a rendere applicabili i vincoli per la localizzazione di tali impianti.

Quanto alla **lettera d)** del medesimo comma, andrebbe specificato a che tipo di suoli si intende fare riferimento con l'espressione “destinati a coltivazioni di particolare pregio, anche sperimentali”, trattandosi di elementi che la Variante intende salvaguardare. Vista la finalità della norma si potrebbe fare riferimento ai suoli interessati da coltivazioni DOC e DOCG e alla produzione di Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT).

- **art. 24:** questo articolo disciplina le “Aree verde urbane e periurbane” ma, data la definizione riportata nel comma 1 “Per aree agricole periurbane si intendono ...”, sembrerebbe che, nell’ambito delle aree verdi, ci si riferisca solo a quelle destinate ad attività agricola. Peraltro è difficile associare l’ultima delle caratteristiche enunciate dallo stesso comma (*qualità scadente degli spazi verdi pubblici*) alle sole aree agricole.

Relativamente ai **commi 7 e 8**, si ritiene utile richiedere di inserire un riferimento al fatto che le aree urbane a verde pubblico possono, in alcuni casi, anche avere un ruolo nell’ambito della rete ecologica provinciale. Quindi la loro localizzazione, dimensione e funzionalità devono essere valutate e progettate, quando necessario, anche in funzione del disegno della rete ecologica elaborato a scala locale. Si rileva che il recepimento della Prescrizione di cui al comma 7 dovrebbe interessare tutti i comuni e pertanto il riferimento al comma 4 dell’art. 14, risulta inadeguato e inopportunamente restrittivo.

- **art. 24.1**, “Rete ecologica provinciale”: visto che tra le componenti che concorrono alla costituzione della Rete ecologica provinciale sono incluse anche le aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica, nel richiamare la necessità di un aggiornamento delle definizioni e dei riferimenti normativi al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Parte terza del D.lgs. 42/2004, si propone di stabilire criteri e modalità di attuazione degli interventi di compensazione ambientale finalizzata al consolidamento della rete ecologica per ogni trasformazione del territorio che generi perdita di suolo.

Relativamente al **comma 3** del medesimo articolo, si richiede di inserire tra le componenti fondamentali che concorrono alla costituzione della rete ecologica provinciale anche le aree umide che, qualora non ricomprese tra le aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, possono rappresentare elementi di indiscusso valore a scala locale. A tal fine si segnala che un censimento delle aree umide era stato effettuato dalla stessa Provincia in collaborazione con Arpa-Piemonte.

Si ritiene necessario prevedere a livello normativo la puntuale identificazione delle aree periurbane come elementi costituenti la rete ecologica provinciale nell’ambito della pianificazione locale qualora, come già evidenziato nella sezione relativa alla cartografia, si ritenga di non identificare tale individuazione nella cartografia della Variante. Tale considerazione si estende anche alle aree agricole genericamente intese.

Relativamente al **comma 6** (Prescrizioni che esigono attuazione), che impone agli strumenti urbanistici comunali generali e alle relative varianti, di cui al comma 4 dell’art. 14, di recepire gli elementi della tavola 3.1 (sistema del verde e delle aree libere), si rileva che il recepimento della Prescrizione di cui al comma 6 dovrebbe interessare tutti i comuni e pertanto il riferimento al comma 4 dell’art. 14, risulta inadeguato e inopportunamente restrittivo.

Nel medesimo **comma, lettera a**, si sottolinea ancora che gli interventi su Aree protette e Rete natura 2000 di cui al comma 3 lettera a del medesimo articolo sono disciplinati da specifica normativa regionale sovraordinata, a cui la pianificazione provinciale e comunale deve essere conforme: sarebbe, pertanto, utile il relativo richiamo normativo all’interno delle NdA (art. 23 L.R. 12/1990, artt. 26, 27 e 42 L.R. 19/2009).

Relativamente al **comma 9** del medesimo articolo, si ritiene che, tra le proposte elaborate dagli enti locali per l’attuazione della rete ecologica provinciale, debba essere data priorità, oltre a quelle provenienti da territori interessati da Contratti di Fiume, anche alle proposte elaborate dagli Ambiti di coordinamento di cui al progetto strategico Corona Verde, in linea con quanto indicato tra gli impegni del protocollo d’intesa concordato in sede di organi di governo del progetto e di prossima sottoscrizione.

Si osserva, infine, che il tema della rete ecologica risulta frammentato nelle NdA in quanto trattato in diversi articoli, come di seguito indicato:

- all' art. 17 comma 10, ove si indica che occorre evitare che distretti provinciali o bacini produttivi contrastino con il mantenimento delle reti ecologiche esistenti e che formino barriere difficilmente permeabili dal punto di vista ecologico ed ambientale;
- all'art. 18 comma 3 lett. a); comma 3 lett. b); comma 4, che permette la tutela della rete ecologica esistente e la realizzazione di nuovi tratti;
- all'art. 31.1 comma 1, ove si indica che il PTCP assicura il mantenimento di un livello minimo di naturalità dei corpi idrici e all'art. 31.1 comma 4 lettera c), ove si indica che occorre “prediligere nelle aree di pertinenza fluviale impianti di arboricoltura pluri-specifici... composti esclusivamente da specie autoctone...”
- all'art. 31.2, ove si indica che le fasce peri-fluviali hanno una valenza strategica per la realizzazione del progetto di Rete ecologica.

E' opportuno verificare la possibilità di accorpamento di tali norme nell'art. 24.1 espressamente dedicato alla rete ecologica provinciale.

Lo stesso dicasi per le azioni di compensazione che riguardano la rete ecologica, anche esse frammentate nelle NdA.

Si rileva, inoltre, che non sono stati ripresi nelle NdA, seppur presenti nelle Linee Guida, Allegato 3:

- gli indirizzi specifici per la tutela dei corridoi ecologici;
- i criteri spaziali con cui sono individuate le aree di pertinenza dei corpi idrici;
- le misure di salvaguardia della permeabilità e della naturalità del territorio (L20) ;
- le compensazioni ambientali indicate al punto L21;
- l'indicazione relativa alla redazione da parte della provincia di Linee Guida per la progettazione della rete ecologica a livello locale (L10) su cui i comuni dovranno definire la propria rete.

Ai fini della costituzione della rete ecologica provinciale si ritiene necessario introdurre norme indirizzate a preservare le limitate aree di naturalità residua in cui lo sfruttamento agricolo non è avvenuto e non avviene perché i suoli non presentano caratteristiche di fertilità elevate o buone.

Art. 28 “Requisiti ambientali e funzionali e Linee guida relative alle infrastrutture stradali”: le Linee guida citate dovranno esplicitare la necessità di valutare con attenzione le alternative di tracciato, in un'ottica di minimizzazione degli impatti sulla rete ecologica, sugli habitat naturali (aree boscate, formazioni baraggive, etc.), sulla fauna selvatica, sul suolo, sulle aree agricole di pregio e sul mosaico degli appezzamenti agricoli, e di proporre idonee misure di mitigazione e di compensazione ambientale (ad es. la realizzazione di corridoi ecologici e di ponti verdi, la ricostituzione di formazioni arboree ed arbustive, proposte di piani di ricomposizione fondiaria).

• **art. 30 comma 6**: le prescrizioni rappresentano un'estrazione dei due DPCM del 2003 relativi agli elettrodotti e alle telecomunicazioni. Non pare chiaro perché solo questi elementi siano stati tratti dai suddetti DPCM, e per quale ragione solo in questo caso e non anche sulle altre materie di questo articolo sia stato effettuato tale approfondimento.

- **art. 31 comma 1:** occorre integrare il testo normativo con il riferimento alla deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del PTA, con D.C.R. 117-10731 del 13 marzo 2007.

Relativamente allo stesso comma 1 si ricorda che con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010 è stato adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) che fa propri i contenuti della Direttiva quadro sulle acque e insieme ai PTA regionali diventa riferimento innovativo per la tutela delle acque nel bacino padano. Si richiede, pertanto, di integrare il comma 1 inserendo il riferimento al PdGPO nel seguente modo: "La Variante recepisce e fa proprie (...) le disposizioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) approvato con deliberazione 1 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Po del 24 febbraio 2010, e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) (...)".

- **art. 31.1, comma 1:** l'articolo recita "Il PTC2 dà attuazione al Piano di Tutela delle acque (PTA) assicurando nelle "aree di pertinenza" dei corpi idrici individuate dal PTA all'articolo 33 delle presenti norme..." : si chiede di correggere l'incongruenza nel riferimento normativo sostituendo la locuzione "dal PTA all'articolo 33 delle presenti norme" con "dall'articolo 33 delle norme del PTA".

In relazione alla **lettera a) del comma 3** del medesimo articolo, il riferimento alla legge 457/78 andrebbe sostituito con il Testo Unico dell'Edilizia, DPR 380/2001 e s.m.i.

In riferimento al **comma 4:** si segnala alla **lettera b)** la presenza di un refuso di stampa nella frase "è da incentivare la libera la creazione di una fascia di vegetazione riparia..." e si suggerisce di cancellare le parole "la libera".

- **art. 31.2 comma 1:** il PdGPO, in conformità a quanto disposto dalla direttiva quadro sulle acque, individua gli aspetti idromorfologici, quali specifiche misure per contribuire al miglioramento dell'assetto funzionale del reticolo fluviale dell'intero bacino. Si chiede che nel comma 1, per garantire chiarezza di intenti, si faccia riferimento al perseguimento congiunto di obiettivi di riequilibrio ecosistemico e idromorfologico.

Pur condividendo che tale fascia deve essere, in primis, significativa ai fini del mantenimento e recupero della funzione dei corsi d'acqua in termini di corridoi ecologici e della protezione delle acque dall'inquinamento, si ritiene utile inserire anche uno specifico riferimento al fatto che la delimitazione di tale fasce debba essere confrontata con le fasce di divagazione compatibile di cui ai Piani di Gestione dei Sedimenti (ove già redatti). Questo garantirebbe la possibilità che tanto gli interventi di rinaturazione quanto quelli necessari a garantire una corretta gestione dei sedimenti possano essere progettati ed attuati in funzione di un obiettivo unico di recupero di una corretta funzionalità del corso d'acqua interessato.

Relativamente ai **commi 3 e 4** del medesimo articolo, si rileva che, nell'individuare, in prima istanza, quali fasce perifluviali le fasce A e B del PAI, occorre precisare che le trasformazioni e le limitazioni alle destinazioni d'uso sono già disciplinate dal PAI. Le prescrizioni della Variante devono, conseguentemente, contenere un richiamo alla norma sovraordinata, oltre a eventuali prescrizioni aggiuntive comunque non in contrasto con la norma sovraordinata. Si rileva ancora che le fasce A e B interessano anche porzioni di territori interni alle aree urbanizzate di recente e antica formazione, conseguentemente gli interventi volti alla salvaguardia e alla rinaturalizzazione delle aste fluviali andrebbero maggiormente approfonditi al fine di individuare strategie volte al contenimento dei fattori di pressione anche all'interno di territori fortemente antropizzati e costruiti. Relativamente **comma 6 lettera a):** in merito agli indirizzi di rinaturalizzazione (pag. 92) dei corsi d'acqua (fasce tampone) nelle Norme è prevista la necessità di mantenere, realizzare ricostruire fasce tampone ma non sono indicati criteri per la ricostituzione delle stesse.

Nella stessa direttiva alla **lettera b)** si ritiene necessario siano indicati esplicitamente gli studi di settore di riferimento per l'attuazione della direttiva.

• **art. 32, comma 9**, si suggerisce di modificare il punto a) come segue: “razionale ed efficiente distribuzione energetica e di segnale di trasmissione”; e di modificare il punto b) come segue: “la ricerca del minimo impatto ambientale e paesaggistico compreso il minimo impatto visivo”.
In relazione al **comma 11**, si segnala la necessità di correzione del riferimento al comma 4 dell’art. 14, come per i punti precedenti, e si chiede, trattandosi di una Direttiva, di meglio declinare l’espressione “*assicurano quanto occorre per evitare il peggioramento della qualità della vita*”.

OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI ALLE NORME DI ATTUAZIONE

In appendice alle Norme Tecniche di Attuazione vengono elencati 7 **Allegati** alle norme stesse. Occorre chiarire la loro valenza normativa rispetto alle Nda, agli allegati alle Norme e alle Linee Guida in essi contenute.

Nell’elaborato DS6 dell’**Allegato 1**, si ritiene che i capitoli 3 e 4, con riferimento alla classificazione della Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica dello strumento urbanistico ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP/96 e s.m.i., debbano essere integrati con la seguente frase: “Eventuali scelte locali differenti, più cautelative o più permissive, dovranno essere giustificate sulla base di indagini puntuali”.

Essendo state rilevate parecchie incongruenze nella ricomposizione del quadro del dissesto a seguito dell’informatizzazione dei dissesti derivanti dalle varianti ai piani regolatori in adeguamento al PAI, sia in termini di geometrie che di intensità del fenomeno rilevato, e altresì nella classificazione di sintesi (ai sensi della Circolare P.G.R. 7/LAP/96 e s.m.i.), si ritiene che nell’allegato DS6 si disponga che i comuni con piano regolatore già adeguato al PAI, in occasione di una successiva variante allo strumento urbanistico, verifichino i propri dissesti con quelli confinanti (derivanti anch’essi da varianti in adeguamento al PAI) e, in coordinamento con la Provincia e con la Regione (anche attraverso la richiesta di specifici tavoli tecnici interdisciplinari di cui alla D.G.R. n. 31-3749/2001 e segg.), li rendano omogenei.

Allegato 3 – Il sistema del verde

La definizione di rete ecologica (Cfr. Linee guida L1 pag. 6) è difforme da quanto indicato nelle Norme all’art 24.1 comma 1: si concorda con la definizione delle Linee guida, poiché la Norma descrive una rete multifunzionale. Si ritiene, infatti, vi sia necessità di distinzione di caratteristiche e di funzioni – necessità peraltro espressa anche a livello di Relazione Illustrativa (Cfr. pag. 157).

Relativamente alle *stepping stones*, che devono essere recepite a livello comunale, si rileva che non vengono definite nelle Norme.

Al punto L15 comma 4 dell’Allegato risulterebbe utile inserire un riferimento a una necessaria coerenza degli interventi di rinaturazione con l’assetto delle opere idrauliche di difesa e con gli obiettivi di difesa idraulica e di gestione dei sedimenti del corso d’acqua.

Al punto L22 comma 3 sarebbe opportuno aggiungere il riferimento al progetto strategico Corona Verde quale esempio di progetto strategico a scala regionale che la Provincia promuove e a cui contribuisce.

Inoltre, nelle Linee guida si evidenzia la necessità di preservare da ulteriori edificazioni (L3 comma 1) gli *ambiti paesaggistici intrametropolitani*, consentendo interventi se funzionali alla realizzazione di verde pubblico; al contrario, nelle Norme si propone esclusivamente l’individuazione del corridoio ecologico Tangenziale Sud che i comuni dovranno recepire (art. 24 comma 3).

Inoltre si evidenzia la necessità di tutela *dei paesaggi agricoli ad alta valenza storico paesaggistica* dai processi di diffusione insediativa e soprattutto dalle fratture prodotte da nuove infrastrutture lineari di trasporto; tuttavia, manca, nelle Norme, l’indicazione di modalità attive di tutela.

Si condivide l'ipotesi di approfondimento da parte della Provincia della rete ecologica (comma 4 dell'art.24.1 delle NTA) e si suggerisce di inserire tra gli elementi base della rete le aree umide censite sul territorio provinciale e le colture specializzate e irrigue, in aggiunta alle aree agricole di I e II capacità d'uso (che rispetto a una rete ecologica non giocano un ruolo particolarmente significativo, essendo in gran parte oggetto di colture intensive, e assumo valore solo in quanto territorio non edificato) anche le colture specializzate di cui all'art. 18.2 delle NTA o in generale le aree agricole, su cui poi a livello locale possono essere individuati ulteriori elementi di connessione. Il piano non prevede specifiche misure di mitigazione e compensazione degli impatti per gli interventi di infrastrutturazione del territorio, se non rispetto alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.

Si ritiene, quindi, che risulti importante valutare attentamente per i tracciati stradali previsti le possibili criticità, sovrapponendo le previsioni ed i vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti sul territorio. Nell'ambito della progettazione delle previste infrastrutture viarie dovranno essere valutate eventuali alternative di tracciato, in presenza di palesi incoerenze (come nel caso della Pedemontana che interessa il Parco regionale La Mandria, previsione in contrasto che il vigente Piano d'Area del parco) e interferenze e dovranno essere introdotte misure di mitigazione e compensazione al fine di:

- compensare le superfici di territorio con caratteristiche di pregio e naturalità eventualmente sottratte con la realizzazione delle infrastrutture stradali;
- mitigare l'effetto di frammentazione mediante la creazione di passaggi per la fauna nei casi in cui si vadano ad interrompere corridoi ecologici;
- ridurre l'impatto paesaggistico, acustico e di dispersione di inquinanti mediante la progettazione di barriere naturali, elementi di ambientazione della rinaturalizzazione delle infrastrutture stradali, in particolare in riferimento alle aree di pertinenza con forte valenza ambientale.

Il particolare interesse destinato ai corpi idrici e ai loro territori quali elementi di rilievo per la costituzione della rete ecologica provinciale, è sicuramente condivisibile. Al proposito si segnala la necessità di riportare e confrontare l'individuazione delle aree di pertinenza (peraltro parzialmente modificate rispetto a quanto previsto dal PTA) ma soprattutto delle fasce perifluviali con quanto previsto dagli studi attualmente in essere associati ai Piani di Gestione dei Sedimenti già attivi nel territorio provinciale. L'inserimento nelle norme di attuazione (come proposto nel presente documento per l'art. 31.2) di un riferimento preciso alla fascia di divagazione compatibile di cui ai suddetti studi e alla necessità di un confronto, garantirebbe la possibilità che tanto gli interventi di rinaturazione quanto quelli necessari a garantire una corretta gestione dei sedimenti possano essere progettati ed attuati in funzione di un obiettivo unico di recupero di una corretta funzionalità del corso d'acqua interessato.

Al punto L15. comma 4 dell'Allegato risulterebbe utile inserire non solo il riferimento alla compatibilità degli interventi di rinaturazione con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, ma un riferimento ad una più generale necessità di coerenza di tali interventi con gli obiettivi di difesa idraulica e di gestione dei sedimenti del corso d'acqua.

Allegato 4 – Centrali idroelettriche

La Variante affronta le tematiche connesse all'utilizzo idroelettrico delle risorse idriche all'art. 31.3. delle Norme, con richiamo all'Allegato 4 per quanto riguarda le "Linee guida per la localizzazione di nuovi impianti idroelettrici".

In riferimento a tale allegato, si ritiene che il criterio dell'ampiezza del bacino idrografico contribuente non sia sufficiente come unico criterio di valutazione, ma debba essere affiancato da altre condizioni, ad esempio quella della quota altimetrica, al fine di escludere aree più alte in quota e maggiormente critiche dal punto di vista ambientale.

Il criterio da seguire dovrebbe essere quello che consenta di avere la risorsa più ampia possibile attraverso il rispetto di parametri di efficienza (ad es: il rapporto volume invasato in m3/bacino imbrifero sotteso in km2 il più alto possibile > lamina le piene e accumula acqua utilizzabile; il rapporto idroelettrico- salto in m3/bacino imbrifero sotteso in km2 il più alto possibile > molta energia con meno acqua possibile).

Lo stesso discorso vale per l'esclusione a priori delle aree ZPS e SIC, in quanto su di esse potrebbero anche non determinarsi incidenze negative a causa delle derivazioni idroelettriche.

Per quanto concerne il richiamato Allegato 4 nel quale vengono definiti criteri di pre-pianificazione, si evidenzia come gli stessi debbano essere coerenti agli indirizzi della Relazione programmatica dell'energia approvata con D.G.R. n. 30 – 12221 del 28.09.2009.

Come specificato nella Circolare del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2010, n. 5/RIC, la Relazione costituisce un atto di natura programmatica propedeutico all'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale che definisce le linee generali di possibili interventi e soluzioni per conseguire la sostenibilità ambientale nelle scelte di gestione delle risorse energetiche, e a essa non può ascriversi alcun significato di atto immediatamente cogente e tale da preconstituire vincoli sul territorio regionale .

In questa ottica di sostenibilità, i criteri di pre-pianificazione ERA (Esclusione, Repulsione, Attrazione) contemplati nella Relazione sono principalmente tesi a orientare anzitutto le decisioni del mercato verso ipotesi localizzative in porzioni del territorio neutre e a scoraggiare, per converso, la scelta di aree che rivelano un progressivo grado di resistenza a ospitare tali infrastrutture (Repulsione) o che, per diverse motivazioni, è bene che non siano interferite (Esclusione).

In quanto indirizzi e non vere e proprie disposizioni preclusive della realizzazione degli impianti di cui trattasi, la citata circolare evidenzia come gli stessi andranno attentamente valutati e applicati al singolo caso concreto, mentre è da escludersi che possano di per sé giustificare l'adozione di atti di natura generale che pongano un divieto generalizzato alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le prescrizioni dell'Allegato prevedono ipotesi, quali l'inclusione nelle aree di esclusione dei bacini montani la cui superficie sottesa da impianti idroelettrici sia inferiore a 10 chilometri quadrati nei quali non è ammessa la realizzazione di alcun impianto a eccezione delle centraline per autoproduzione, divieto esteso anche alle aree SIC e ZPS, non previste nei criteri ERA dalla Relazione programmatica per l'energia per la localizzazione degli impianti idroelettrici.

Si evidenzia una sostanziale coerenza con le finalità del PTA di protezione del sistema idrico piemontese nonché con gli impegni assunti nel corso del Forum Acqua-Energia tenutosi nel febbraio 2009. Si rileva però che si tratta di una anticipazione nella definizione di vincoli e divieti generalizzati sui quali è ancora grande il dibattito a livello regionale e a livello di bacino del fiume Po; si ritiene più opportuna in questa sede l'enunciazione di indirizzi che dovranno poi essere tradotti nelle realtà locali in considerazione delle peculiarità dei singoli casi concreti.

CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, visti gli obiettivi qualificanti della Variante si ritiene ci siano i presupposti per considerare la proposta di Variante compatibile dal punto di vista ambientale a condizione che vengano accolti i suggerimenti, le indicazioni e le prescrizioni di seguito elencate:

- in riferimento ai rapporti tra il Piano territoriale provinciale vigente e la Variante proposta, è necessario garantire, con la stesura finale della Variante, l'integrazione tra le normative e gli elaborati dei due strumenti, in modo da assicurare l'univocità dell'applicazione delle indicazioni per il governo del territorio contenute nello strumento di pianificazione provinciale e la definizione del quadro di riferimento per il monitoraggio;

- per quanto riguarda l'impostazione dell'apparato normativo deve essere innanzi tutto verificata la coerenza normativa e programmatica con le disposizioni contenute nella pertinente legislazione vigente, negli strumenti di pianificazione sovra-ordinata e nei provvedimenti di carattere generale contenenti criteri ed indirizzi tecnici, e conseguentemente devono essere precisati ed esplicitati i relativi riferimenti mediante una specificazione normativa a valenza generale e in modo puntuale, così come esemplificato nella relazione dell'OTR.
- è necessario specificare, all'interno delle NdA, la valenza normativa (indirizzi, direttive, etc.) dei contenuti delle Linee Guida allegate alle NdA stesse;
- è necessario verificare, in merito all'individuazione dei Sistemi di diffusione urbana di cui all'art. 16.1 delle NdA, gli elenchi dei Comuni proposti in relazione al criterio "Salubrità dei luoghi" e "Assenza di pressioni ambientali significative" (cfr. tav. 2.2), con particolare riferimento a quelli soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 334/99 e del D.M. 9 maggio 2001, per i quali parrebbe opportuno specificare le pre-condizioni da assolvere in relazione alle possibilità di previsione di espansione dell'edificato;
- si suggerisce di assumere quale parte integrante della Variante di Piano i fascicoli, denominati "Quaderni di approfondimento e di lavoro", predisposti per lo *Schema di Piano preliminare* e resi disponibili sul sito *web* della Provincia, esplicitando la loro funzione come elementi di riferimento per le scelte di pianificazione;
- in relazione alle tematiche connesse agli obiettivi della Variante al Piano territoriale orientati al contenimento del consumo di suolo, si richiede quanto segue:
 - in merito ai contenuti dell'art. 11 c. 2 e dell'art. 12 c. 7 delle NdA, dovrà essere verificata la coerenza tra i due articoli e dovranno essere chiarite le modalità di applicazione dei disposti normativi da parte dei comuni. Al riguardo si segnala l'opportunità di prevedere l'obbligo della perimetrazione delle aree dense, libere e di transizione nell'intero territorio comunale in occasione di revisioni generali dello strumento urbanistico, e di contemplare viceversa una valutazione di opportunità di applicazione della norma in sede di conferenza di co-pianificazione nel caso di varianti di carattere strutturale, in presenza di previsioni che interessano porzioni significative del territorio comunale;
 - l'utilizzo dei criteri di cui alle Linee Guida (Allegato 5) dovrà essere comunque assunto come elemento valutativo anche nell'ambito delle varianti strutturali agli strumenti urbanistici comunali quando interessano nuove previsioni insediative di carattere puntuale; tale valutazione dovrà essere riferita non solo all'area di intervento, ma estesa ad un intorno significativo;
 - deve essere definito un orizzonte temporale di riferimento entro il quale i comuni dovranno recepire la perimetrazione nei propri strumenti urbanistici; il recepimento delle norme sopra indicate da parte dei Comuni dovrà essere oggetto di monitoraggio;
 - l'Allegato 5 alle NdA dovrà essere integrato nei contenuti e nelle metodologie da adottare per la perimetrazione delle aree. La definizione delle aree libere, dense e di transizione deve tenere conto, oltre che dei criteri già contenuti nelle Linee Guida (Allegato 5) anche degli aspetti paesaggistici, ambientali e morfologici del territorio, dei caratteri della struttura insediativa, dei vincoli derivanti dalle norme sovra-ordinate;

- è opportuno che la Variante analizzi anche il fenomeno del consumo di suolo riferito alla III classe di Capacità d'uso ed estenda forme di tutela anche ai terreni che ricadono in questa classe, che presentano caratteristiche di elevata vocazione agricola, che la Variante intende salvaguardare,
- per quanto concerne le attività connesse al monitoraggio del contenimento del consumo di suolo è necessario definire il dato di partenza ed il target di riferimento. Tale quantificazione dovrà essere contenuta nella versione finale della Variante di Piano oggetto di adozione definitiva;
- in merito ai contenuti del Rapporto Ambientale, si evidenzia quanto segue:
 - è necessario estendere l'analisi di coerenza esterna verticale ed orizzontale, prendendo spunto anche da quanto già indicato nella Relazione Illustrativa di Piano e seguendo le indicazioni contenute nella relazione dell'OTR;
 - è necessario integrare l'analisi di coerenza interna allo strumento proposto, in modo da evidenziare le connessioni e correlazioni tra obiettivi, previsioni, NdA della Variante al Piano e indicare, in caso di incongruenza o conflitto tra obiettivi, quali siano le priorità che il piano stabilisce e quali siano le azioni di mitigazione e compensazione previste per garantire la sostenibilità ambientale;
 - in merito all'implementazione del Piano di monitoraggio finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati ed alla valutazione in itinere degli effetti ambientali, è necessario definire, in sede di adozione definitiva della Variante, gli obiettivi e le ricadute che si intende monitorare, indicandone i possibili indicatori. La definizione puntuale degli indicatori di monitoraggio, la loro quantificazione come dato di partenza e come target, come pure la precisazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati, di valutazione e rendicontazione degli esiti del monitoraggio potranno essere rinviate ad una fase successiva, di cui deve essere precisata la tempistica, e dovranno costituire oggetto di specifico confronto e condivisione con l'Organo Tecnico Regionale; per la definizione degli indicatori di monitoraggio si deve fare riferimento alle indicazioni specifiche contenute in merito nella relazione dell'OTR, con particolare riferimento al paragrafo *Monitoraggio ambientale*;
 - si richiede, in sede di predisposizione della versione finale della Variante, l'aggiornamento del Rapporto Ambientale e della relativa sintesi non tecnica, alla luce delle considerazioni e delle indicazioni formulate nella relazione dell'Organo Tecnico Regionale. È inoltre necessario che il Rapporto Ambientale dia conto del recepimento delle indicazioni e prescrizioni contenute nel parere motivato di compatibilità ambientale espresso dalla Giunta regionale;
 - è necessario che venga fornita, unitamente alla documentazione tecnica della Variante di Piano ed al Rapporto Ambientale, una relazione che illustri in che modo il processo di valutazione ha influito sulle scelte e sulla definizione finale della Variante;
- si ritiene necessario, che in sede di predisposizione della versione finale della Variante al Piano, sia estesa la Valutazione di incidenza anche agli altri contesti della Rete Natura 2000.
- in riferimento alla rete ecologica provinciale è opportuno operare un pieno coordinamento e raccordo degli strumenti di studio, di individuazione e di monitoraggio delle zone umide e della rete ecologica previsti dalla Variante con quelli individuati dagli strumenti di pianificazione regionale già adottati e in corso di approvazione (Piano faunistico venatorio regionale, Ptr, Ppr): A proposito del previsto approfondimento della rete ecologica da parte della Provincia (comma 4 dell'art.24.1 delle NdA) si suggerisce di inserire tra gli elementi base della rete le aree umide censite sul

territorio provinciale e le colture specializzate e irrigue, in aggiunta alle aree agricole di I e II capacità d'uso anche le colture specializzate di cui all'art. 18.2 delle NTA o in generale le aree agricole, su cui a livello locale possono essere individuati ulteriori elementi di connessione;

- per quanto riguarda le aree periurbane ed il verde urbano occorre chiarire le forme della loro tutela e le modalità della loro valorizzazione;
- per quanto riguarda il paesaggio si propone di tenere conto, per il progetto definitivo della Variante, dell'impostazione complessiva del Ppr, sia riguardo all'individuazione dei beni paesaggistici, con particolare riferimento alla loro ricognizione, tuttora in corso di perfezionamento, dei beni di cui agli artt. 136 e 157 del D.lgs. 42/2004, sia con riferimento alle disposizioni di carattere generale volte a perseguire le finalità di tutela e valorizzazione di detti beni;
- per quanto riguarda il sistema dei collegamenti materiali è opportuno definire in modo più specifico le azioni di competenza provinciale concorrenti alla attuazione della strategia di sviluppo delle infrastrutture, in gran parte di competenza di altri soggetti e di strumenti diversi dalla Variante, garantendo una maggiore integrazione ad esempio tra le finalità, gli obiettivi e gli interventi del "*Piano strategico per il territorio interessato dalla direttrice ferroviaria Torino-Lione*" e l'apparato complessivo della Variante al Piano territoriale, i riferimenti alle previsioni viabilistiche e a quelle di rilevanza territoriale;
- in presenza di palesi incoerenze (come nel caso della Pedemontana, che interessa il Parco regionale La Mandria, previsione in contrasto con il vigente Piano d'Area del parco) e interferenze, è necessario che, nell'ambito della progettazione delle previste infrastrutture viarie, siano valutate eventuali alternative di tracciato, anche alla luce dell'analisi delle possibili criticità e della verifica delle previsioni e dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti sul territorio;
- relativamente alle normative di salvaguardia per le infrastrutture viarie e a quelle immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale, si richiama l'obbligo di adempiere, in sede di adozione della Variante, a quanto previsto dall'art. 8 c. 2 e c. 4 della L.R. n. 56/77. Allo stesso tempo, considerate le limitazioni alle attività di trasformazione previste dall'art. 27 delle NdA per tali aree, si ritiene necessario provvedere a una rappresentazione cartografica di maggior dettaglio delle aree interessate da tale normativa;
- in riferimento alle aree rurali, preso atto che le previsioni della Variante sono rivolte prioritariamente alla tutela della risorsa suolo, al fine di evidenziare maggiormente tale orientamento, si ritiene necessario specificare ulteriormente le connessioni tra le Strategie della Variante al Piano e la tutela e salvaguardia degli ambiti agricoli, con particolare riferimento alle aree ad elevata vocazione e potenzialità agricola (ad esempio aree con produzioni DOC, DOCG, DOP, IGP, aree servite da infrastrutture irrigue, aree caratterizzate dalla presenza di un'agricoltura specializzata e/o vitale e da produzioni di pregio), in termini di disposizioni normative e di riconoscimento delle stesse all'interno della cartografia di Variante. In merito all'attribuzione della classe di capacità d'uso dei suoli a scala aziendale, è necessario fare riferimento alle disposizioni regionali vigenti (D.G.R. n. 88 – 13271 dell'8 febbraio 2010);
- in relazione agli esiti della valutazione devono essere individuate in modo chiaro le necessarie misure di mitigazione e compensazione, che devono avere un opportuno riscontro nelle NdA della Variante; si segnala in particolare la necessità di attenzione al proposito per la componente Natura e biodiversità, rispetto alla quale il Rapporto Ambientale segnala significative ricadute;

- è necessario effettuare l'aggiornamento degli elaborati cartografici la revisione delle NdA della Variante e dei relativi Allegati alla luce delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nella presente relazione dell'OTR.

All'elaborazione del documento hanno contribuito ARPA Piemonte e le seguenti le Direzioni regionali: Agricoltura, Ambiente, Commercio, sicurezza e polizia locale, Opere pubbliche, difesa del suolo, economia montana e foreste, Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, Trasporti, infrastrutture, mobilità e logistica.